

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 5

Euro 2,87

Anno 38

16 gennaio 2007

N. 6

PUBBLICAZIONE, A SEGUITO DI MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI
DEGLI STATUTI DI

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTO APPENNINO REGGIANO

DEI COMUNI DI

MONTECHIARUGOLO, PONTE DELL'OLIO

ATTI E COMUNICAZIONI DI ENTI LOCALI***Sommario*****STATUTI****DELLA****UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTO APPENNINO REGGIANO**

pag. 3

DEI COMUNI DI:**MONTECHIARUGOLO**

pag. 23

PONTE DELL'OLIO

pag. 73

UNIONE DEI COMUNI
DELL'ALTO APPENNINO
REGGIANO
(Reggio Emilia)

COMUNICATO

STATUTO

Modificato con deliberazioni dei Consigli comunali dei Comuni aderenti di Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, e recepite con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 38 del 30 novembre 2006

(segue allegato fotografato)

UNIONE DELL'ALTO APPENNINO REGGIANO (Provincia di Reggio Emilia)

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Denominazione, natura giuridica e territorio

1. L'Unione dell'Alto Appennino Reggiano (in seguito semplicemente chiamato "Unione"), ente locale, costituito fra comuni montani per la valorizzazione del proprio territorio, per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. L'Unione è composta dai Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto della Provincia di Reggio Emilia, e opera sui rispettivi territori di riferimento.
3. L'adesione di altri Comuni è subordinata alla modifica del presente statuto e di ogni altra deliberazione assunta dall'Unione nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione dell'Unione.

Art. 2

Finalità dell'Unione

1. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione tra i Comuni che la costituiscono al fine di gestire con efficienza e con efficacia le funzioni e i servizi ai cittadini nell'intero territorio pur mantenendo in capo ai singoli Enti l'esercizio delle funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le peculiarità.
2. L'Unione, secondo le norme della Costituzione Italiana, della Carta Europea delle Autonomie Locali, della Legge Nazionale e Regionale sulle Autonomie Locali e del presente Statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo economico, sociale, culturale delle comunità comunali che la costituiscono.
3. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo, tenendo conto delle rispettive vocazioni e peculiarità dei singoli Comuni aderenti.
4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dei Comuni aderenti, della Provincia di Reggio Emilia, della Regione Emilia - Romagna, dello Stato Italiano, dell'Unione Europea.
5. L'Unione, con riferimento alle competenze affidate, subentra di norma nei rapporti precedenti tra i Comuni che la compongono e altre Amministrazioni e consorzi cui partecipano altri Enti, fermo restando comunque il perseguimento del livello ottimale di esercizio di funzioni e servizi.

Art. 3

Obiettivi programmatici

La progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i comuni viene assicurata attraverso il raggiungimento dei suoi obiettivi che sono:

- assumere un ruolo autorevole verso gli altri livelli istituzionali per rappresentare gli interessi delle sue comunità con più efficacia;
- promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico-culturale delle sue popolazioni coinvolgendo e valorizzando tutte le risorse pubbliche e private utili al raggiungimento degli obiettivi;
- favorire la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali;
- salvaguardare le peculiarità ambientali del suo territorio, valorizzandole come risorsa determinante allo sviluppo economico, insieme al patrimonio artistico, culturale e delle tradizioni locali;
- favorire la qualità della vita della propria popolazione in generale e in particolare per quanto riguarda la tutela della salute e i problemi assistenziali;
- armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Unione con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
- esercitare un ruolo autorevole ed efficace di influenza sugli organismi ed enti sovracomunali che gestiscono servizi di competenza dell'Unione o dei Comuni aderenti, o che comunque hanno una ricaduta sul suo territorio;
- ampliare il numero e la qualità delle funzioni esercitate e dei servizi erogati, rispetto alla attività dei singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
- Attuare metodologie di consultazione con gli organi dei Comuni aderenti al fine di concertare le indicazioni generali e programmatiche da questi espresse.

Art. 4

Principi e criteri generali d'azione

1. Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui agli articoli precedenti, l'Unione ispira le proprie linee di indirizzo, i propri programmi, i propri provvedimenti, al rispetto dei principi e dei criteri generali d'azione che informano l'attività amministrativa.
2. L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri livelli istituzionali, operanti sul territorio.

Art. 5

Sede, stemma, gonfalone

1. La sede dell'Unione è situata a Busana. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in modo diverso, purché ricompresi nell'ambito del territorio che delimita l'Unione.

2. L'Unione potrà dotarsi, sulla base della normativa vigente, di un proprio stemma e gonfalone.

Qualora previsti, la riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente dell'Unione.

Art. 6

Durata

1. L'Unione ha durata pari a quella prevista dalla normativa al momento vigente.
2. In caso di fusione o di recesso da parte di uno o alcuni fra i Comuni che l'hanno costituita, la gestione dei rapporti demandati all'Unione è devoluta, con determinazione del/dei Comune/i interessato/i e salvi i diritti dei terzi:
 - all'Unione ovvero al Comune unificato, che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto del/i Comune/i receduto/i in base ad apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/00.
 - al/i singolo/i Comune/i, che vi subentrasse, e pro-quota tenuto conto dell'entità della popolazione residente
3. In caso di scioglimento, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli Comuni secondo le modalità indicate al punto precedente.
4. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo, sono demandate ad una commissione composta dal Presidente dell'Unione, dal/i Sindaco/i del Comune/i interessato/i e da un esperto di diritto amministrativo nominato d'intesa tra i Sindaci dell'Unione. La commissione, in relazione alla controversia insorta, esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante.
5. In caso le controversie insorgessero con il Comune in cui il Presidente dell'Unione è Sindaco, nella Commissione esso sarà sostituito dal Vicepresidente dell'Unione.

Art. 7

Recesso

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente con provvedimento consiliare adottato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. L'efficacia della decisione ha validità dall'esercizio successivo.

TITOLO II COMPETENZE

Art. 8 **Oggetto**

1. Tutte le funzioni, servizi e competenze di pertinenza dei Comuni possono formare oggetto di affidamento all'Unione.
2. Ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, in corrispondenza a quanto verrà deliberato dai Comuni partecipanti, sono affidate all'Unione le competenze amministrative concernenti le seguenti funzioni e servizi:

- **Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo:**

- Personale e organizzazione
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, controllo di gestione, nucleo di valutazione.
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.
- Ufficio tecnico.
- Ufficio espropri.
- Servizi informatici, CED;
- Sistema informativo territoriale
- Servizio informativo-statistico
- Difensore Civico

- **Funzioni di Polizia Locale**

- Polizia municipale
- Polizia amministrativa

- **Funzioni di Istruzione Pubblica**

- Trasporto Scolastico
- Servizio scuola

- **Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali.**

- Programmazione e gestione attività culturali.
- Biblioteche

- **Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti**

- Viabilità, circolazione e servizi connessi.
- Gestione e manutenzione strade.
- Gestione e manutenzione illuminazione pubblica e servizi connessi.

- **Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente.**

- Urbanistica e gestione del territorio (Prg, Varianti ecc.)
- Servizio idrico integrato
- Nettezza urbana, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti.

- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde
- **Funzioni attinenti il settore sociale.**
 - Strutture residenziali e di ricovero anziani.
 - Servizi di assistenza sociale agli adulti inabili ed altri handicappati.
 - Servizi di assistenza domiciliare agli anziani.
 - Servizi necroscopici e cimiteriali.
 - Servizi per l'infanzia
- **Funzioni attinenti lo sviluppo economico.**
 - Accoglienza, informazione e promozione turistica.
 - Attività produttive (Elaborazione e gestione piani e programmi per il commercio e l'artigianato; vigilanza sui locali/impianti di pubblico spettacolo).
- **Funzioni relative a servizi produttivi.**
 - Distribuzione Gas metano.
 - Fognature
 - Depurazione.
- **Ufficio Relazioni con il pubblico.**

Per quelle funzioni e quei servizi che i Comuni partecipanti gestiscono in forma consortile, l'Unione subentra ai Comuni stessi nei consorzi cui questi partecipano con altri enti. Il subentro all'Unione deve, ogni qualvolta sia possibile, salvaguardare particolarità e privilegi partecipativi dei singoli Comuni.

Poiché i Comuni che aderiscono all'Unione fanno parte della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano con la stessa dovra' essere aperto un tavolo di confronto atto a definirne i reciproci rapporti e le modalita' di rappresentazione dell'Unione all'interno della stessa comunità

3. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la composizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra di loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze amministrative residuali..

A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dati settore materiale recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente ne coinvolgono la gestione di competenza comunale.

I servizi che istituzionalmente o per disposizione di legge non possono essere trasferiti in quanto devono comunque essere garantiti dal singolo Comune possono essere oggetto di gestione associata con l'ente Unione tramite apposita convenzione ove, di norma, l'Unione assume la veste di ente mandatario e capo convenzione.

4 . All'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano i Comuni potranno affidare le proprie competenze amministrative concernenti altre funzioni e altri servizi diversi ed aggiuntivi rispetto a quelli elencati al comma 2.

I trasferimenti organici di nuove funzioni e servizi potranno comportare la revisione, anche di singole parti del presente statuto. L'iniziativa è affidata al Consiglio dell'Unione, ma può essere promossa anche dai singoli Comuni partecipanti.

Art. 9**Procedimento per il trasferimento delle competenze**

1. Il trasferimento delle competenze è deliberato dai Comuni e si perfeziona mediante un provvedimento di recepimento da parte del Consiglio dell'Unione dal quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione delle titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano.
2. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione e ad essa competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, prelievo e accertamento.
3. Il procedimento di trasferimento, se del caso, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi e fissa i termini degli eventuali trasferimenti patrimoniali. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze di cui all'oggetto, delegando all'unione il compito di gestire in nome, conto e interesse del Comune tali rapporti.
4. Ai fini della progressiva individuazione delle competenze dell'Unione ed all'espletamento delle incombenze istruttorie occorrenti ad evidenziarne e risolverne le condizioni utili al loro trasferimento all'Unione medesima, si procede di norma mediante Conferenza dei Servizi, convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione. Nel caso che una istanza di convocazione da parte di uno dei Comuni aderenti non trovi soddisfazione entro quarantacinque giorni dalla sua presentazione alla Unione, la convocazione può essere fatta dal Sindaco del Comune richiedente diventando lui stesso Presidente della Conferenza dei servizi.
5. Il conflitto di competenza, attivo o passivo, fra l'Unione ed uno o più dei Comuni relativamente alla titolarità circa l'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal trasferimento, è determinato, con le stesse modalità, dalla Commissione di cui al precedente art. 6.

TITOLO III**ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO****Capo I****Organi dell'Unione****Art. 10****Organi**

1. Sono organi dell'Unione il Consiglio, la Conferenza programmatica, la Giunta, il Presidente.
2. Gli organi dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato

amministrativo. Nel caso vi fossero tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.

Capo II **Il Consiglio dell'Unione**

Art. 11 **Competenze**

1. Il Consiglio dell'Unione determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti che la legge attribuisce alle competenze dei Consigli Comunali.
2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.
3. Il documento programmatico presentato dal Presidente, Ed approvato dal Consiglio dell'Unione, costituisce l'atto fondamentale di riferimento attraverso e sulla base del quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente. La funzione di programmazione propria del Consiglio dell'Unione si esprime, in particolare al fine della predisposizione dei bilanci pluriennale e annuale, attraverso un documento di indirizzi che contiene con riferimenti pluriennali ed annuali, un'ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'Ente con riferimento alle entrate, alle spese correnti ed agli investimenti e che determina, su questa base, le priorità di intervento.
4. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio dell'Unione rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutarne, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di indirizzi di cui al comma 3.

Art. 12 **Composizione**

1. Il Consiglio dell'Unione è così composto ed eletto:
I Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione ne sono membri di diritto
I singoli Consigli Comunali dei Comuni partecipanti eleggono numero tre consiglieri per singolo comune con il sistema del voto limitato in modo da garantire che uno dei consiglieri eletti rappresenti la minoranza consiliare.
I Consiglieri dell'Unione eletti secondo quanto previsto dal precedente capoverso e il cui mandato amministrativo nel Comune di appartenenza sia scaduto, durano in carica sino all'elezione dei nuovi consiglieri dell'Unione ai sensi del precedente capoverso, limitandosi il consiglio, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e nel caso gli stessi rappresentino la maggioranza dei consiglieri di cui si compone il Consiglio, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili

Capo II

Il Presidente e la Giunta

Art. 13

Abrogato

Art. 14

Il Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio dell'Unione fra i Sindaci dei Comuni aderenti.
2. Per l'elezione del Presidente dell'Unione è richiesta la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
3. Nel Consiglio come pure nella Giunta dell'Unione in caso di votazioni che registrino un egual numero di voti favorevoli e contrari alla proposta, al voto del presidente viene attribuito un valore doppio, così da rendere determinabile comunque il formarsi di una maggioranza.
4. La durata dell'incarico è stabilita nell'atto di nomina in misura non superiore all'anno, con riferimento alla durata dei rispettivi mandati amministrativi dei comuni aderenti all'Unione. Nei sessanta giorni che precedono la scadenza del mandato il Presidente deve attivare le procedure previste dal presente capo per la nuova elezione.
5. Il Presidente svolge le funzioni attribuite ai Sindaci, non incompatibili con la natura delle Unioni Comunali, della legge, del presente Statuto e degli atti che lo applicano. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.
6. In caso di vacanza o ritardata nomina del Presidente, le relative funzioni continuano ad essere svolte dal Presidente uscente fatto salvo quanto previsto dall'art. 10. Nel caso di dimissioni le funzioni del Presidente sono esercitate dall'assessore più anziano di età purché Sindaco.

Art. 15

Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente dell'Unione fra gli altri componenti della Giunta.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge o negli altri casi previsti espressamente da questo Statuto.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art. 15 bis

La Giunta

1. La Giunta dell'Unione è composta dal presidente e da un numero di assessori non superiore a sei.
2. Gli assessori sono nominati dal Presidente che deve garantire la rappresentanza di almeno un componente per ciascun Comune aderente.
3. Quali componenti della Giunta possono essere, oltre ai Sindaci membri di diritto, gli Assessori o i Consiglieri Comunali dei Comuni aderenti.
4. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio dell'Unione e dalla Conferenza di programmazione ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce trimestralmente sulla propria attività.
5. Il Presidente può delegare ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dalla giunta e da esso medesimo vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
6. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che per legge o per regolamento non siano attribuiti alle competenze di altri organi. Collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio dell'Unione. Svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 15 ter

Conferenza di Programmazione

1. La Conferenza di Programmazione è un organo consultivo e di programmazione costituito di diritto da tutti i membri delle Giunte dei Comuni associati.
2. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente ed ha la funzione di supporto agli organi dell'Unione per la predisposizione degli obiettivi programmatici di particolare complessità e rilevanza per lo sviluppo del territorio dell'Unione.
3. La Conferenza esprime pareri e proposte indirizzati principalmente alla Giunta dell'Unione.

Art. 16

Norme di rinvio

1. Si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per i Comuni di pari dimensione. Il consiglio dell'Unione potrà, con autonomo regolamento dettare norme ulteriori.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 17

Principi della partecipazione

1. Ai cittadini e ai residenti nei comuni aderenti l'Unione assicura il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dal regolamento.
2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, all'attuazione e al controllo delle attività poste in essere dall'Amministrazione.
3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'Ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività.
4. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.
5. Il Regolamento sulla disciplina degli istituti di partecipazione definisce in particolare i modi di effettuazione dei referendum, i casi di esclusione e le forme di iniziativa popolare. Tale regolamento dovrà essere approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; fino alla sua approvazione valgono, per quanto compatibili, le norme statutarie e regolamentari del Comune ove ha sede l'Unione.

Art. 18

Diritto d'informazione e di accesso agli atti

L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, a mezzo stampa e/o tramite altri strumenti di informazione o comunicazione di massa:

- i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
- i parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse, nonché i dati relativi ai costi di gestione dei servizi e i dati sul loro andamento
- i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;
- i criteri e le modalità di gestione degli appalti e le ditte scelte
- i criteri e le modalità di accesso alle funzioni e ai servizi gestiti dall'Unione.

A tal fine provvede a costituire un ufficio per le relazioni con il pubblico e disciplina con un apposito regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi dei commi precedenti.

Art. 19

Conferenze Consultive

Il Presidente dell'Unione promuove periodiche conferenze aperte alla partecipazione di organizzazioni di categoria e di associazioni o di gruppi di cittadini interessati, che hanno come obiettivo l'effettivo miglioramento delle politiche dell'unione nei settori in cui esercita la propria azione.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 20

Principi

1. L'unione si avvarrà con assoluta priorità degli uffici, delle strutture, dei mezzi e delle attrezzature dei singoli Comuni partecipanti con i quali regolerà i propri rapporti mediante intese e convenzioni.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata, secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.
3. Gli organi elettivi, ai sensi delle norme indicate nel Titolo III, individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurarne il livello di conseguimento.
4. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.
5. A tal fine, L'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico, e l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.

Art. 21

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'unione ha una sua dotazione organica.
2. Sulla base dei criteri generali deliberati dal Consiglio dell'Unione la Giunta approva il regolamento degli uffici e dei servizi e la dotazione organica.
3. La dotazione organica dell'Unione dovrà essere costruita in modo da permettere il conseguimento di due obiettivi considerati fondamentali:
 - utilizzare il personale dipendente dei Comuni aderenti con le modalità previste dalle legge e dal contratto collettivo in modo assolutamente prevalente e ciò anche al fine di valorizzarne la professionalità;

- evitare la creazione di sovrastrutture burocratiche non giustificabili in riferimento al numero e all'importanza delle competenze trasferite.
4. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 22

Direzione dell'organizzazione

1. L'Unione può nominare il Direttore dell'Unione.
- Il Direttore dell'Unione sovrintende al processo di pianificazione operativa delle attività svolte dall'Unione.
2. L'incarico di Direttore è affidato sulla base di apposita delibera della Giunta e su proposta del Presidente ad un esperto assunto tramite contratto a tempo determinato, previa verifica delle professionalità esistenti presso i Comuni partecipanti. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ovvero la delibera di Giunta che lo nomina, specifica le funzioni del direttore e le modalità dell'esercizio delle sue funzioni con riguardo sia agli organi elettivi che a quelli gestionali.
3. Con provvedimento del Presidente dell'Unione vengono definiti i rapporti tra il Direttore e il Segretario.
4. Qualora non si provveda alla nomina del Direttore il Segretario dell'Unione svolge funzioni di sovrintendenza e coordinamento .

Art. 23

Collaborazione fra Enti

1. In stretta correlazione con quanto specificato in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi si dispone che l'Unione ricerchi, con le Amministrazioni comunali, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto della professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace efficiente ed economica.
2. In tal senso la Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale. L'utilizzazione del personale può avvenire: mediante provvedimento di distacco o di comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale; mediante l'istituto della mobilità; mediante il conferimento di incarichi ed in ogni altra forma utile consentita dalla normativa anche di fonte contrattuale applicabile. Allo scopo i rapporti con il o i Comuni aderenti sono di norma regolati mediante intese e convenzioni
3. L'Unione indirizza e coordina in ogni caso l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.
4. I Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto sono obbligati nei confronti dei propri dipendenti che transitano tramite mobilità esterna nella dotazione organica dell'Unione. alla loro riassunzione nella dotazione organica dell'ente originario nel caso di scioglimento dell'ente Unione, nel caso di recesso del singolo Ente a cui il dipendente apparteneva o in qualsiasi altro caso in cui sia

concretamente in pericolo la stabilità del rapporto di lavoro del dipendente a tempo indeterminato posto in mobilità sull'Unione stessa. Alla presente disposizione va garantita priorità in sede di predisposizione degli strumenti finanziari di programmazione. I Comuni citati si impegnano a recepire il presente obbligo anche all'interno dei propri statuti.

Art. 24

Segretario

1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente dell'Unione, fra i segretari dei Comuni che partecipano alla stessa. A tal fine l'Unione stipula apposita convenzione con il Comune o i Comuni interessati.
2. Il Segretario, svolge i compiti che spettano per legge ai segretari comunali e ogni altro compito che gli venga conferito dal Presidente dell'Unione ovvero derivante dai regolamenti dell'Unione stessa.

In particolare, il Segretario:

- Sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta e a tal fine, ove occorra, individua le procedure e le operazioni necessarie e gli uffici competenti, assegnando i relativi compiti ai responsabili di settore competenti per materia e curando l'informazione di ogni altro ufficio interessato
 - Invia le deliberazioni al controllo ove previsto.
 - Cura la trasmissione all'ufficio di presidenza del Consiglio delle deliberazioni assunte dalla Giunta
 - Sovrintende alla tenuta dell'albo dell'Unione e attesta, su dichiarazione dei messi dei comuni aderenti, l'avvenuta pubblicazione e l'esecutività degli atti anche presso i rispettivi albi.
3. Il Segretario sovrintende inoltre alla tempestiva predisposizione ed eventuale aggiornamento dei regolamenti attuativi del presente statuto, o comunque richiesti dalla legge. Ove previsto nel provvedimento che le indice, presiede le commissioni di gara e comunque di concorso per l'assegnazione dei posti di livello pari a quelli apicali propri dell'Amministrazione previsti dalla dotazione organica dell'Unione.
 4. Al Segretario dell'Unione possono essere conferite dal Presidente, previa deliberazione di giunta, le funzioni di direzione dell'Unione. Le competenze del Segretario - Direttore, il trattamento economico e le caratteristiche fondamentali dell'incarico dovranno essere previste e disciplinate nel regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi.

Art. 25

Forme di gestione

1. L'Unione, relativamente ai compiti e alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni ed in consorzio con altri Enti, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 8 del presente regolamento.

Art. 26**Nomina di rappresentanti**

1. La nomina dei rappresentanti negli Enti, aziende e istituzioni ove l'Unione subentra ai Comuni, è disposta dal Presidente, sentita la Giunta, sulla base di appositi indirizzi formulati dal Consiglio dell'Unione.

TITOLO V**FINANZA E CONTABILITA'****Art. 27****Finanze dell'Unione**

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. I trasferimenti finanziari, strumentali e personali da parte dei Comuni sono effettuati secondo un criterio di proporzionalità rispetto alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, al territorio tenuto conto dei servizi e delle funzioni affidati all'Unione.
3. L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie e ai compiti che le sono stati attribuiti.

Art. 28**Bilancio e programmazione finanziaria**

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina se necessario ed opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità dell'integrità, del pareggio economico finanziario, dell'unità, annualità, veridicità e pubblicità.
2. I Comuni appartenenti all'Unione deliberano i propri Bilanci prima dell'approvazione del Bilancio dell'Unione.
3. Il Bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Emilia Romagna.
4. Il Bilancio, la relazione previsionale programmatica ed i relativi allegati sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
5. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 29**Ordinamento contabile e servizio finanziario**

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità dell'Unione.

2. In specifico, all'Unione si applicano, le disposizioni previste nel D.Lgs. 267/2000, ai sensi dell'art. 150, 2° comma.
 3. Con il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione è disciplinato il funzionamento del Servizio Finanziario.
- il Servizio Finanziario dell'Unione può essere organizzato, per tutte o per talune delle funzioni allo stesso assegnate, tramite apposite convenzioni tra l'Unione e uno o più Comuni.

Art. 30

Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge un Revisore.
2. Il Revisore è scelto ai sensi dell'art. 234, comma 3 del D.Lgs. 267/2000. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza prevista dalla legge. Dura in carica tre anni, è revocabile per inadempimento del suo mandato ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione, e se del caso, dei comuni partecipanti, e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi di governo.
4. Il Revisore collabora con il Consiglio dell'Unione nella funzione di controllo ed indirizzo, esercita, secondo le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione della stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo dell'Unione.
5. Il Revisore risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio dell'Unione.

Art. 31

Controllo economico della gestione

1. Il regolamento di contabilità dovrà prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art 32

Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente verrà disciplinato dal Regolamento di contabilità dell'Unione ed è affidabile ad uno dei soggetti indicati dalla normativa vigente.
2. L'affidamento viene effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica disciplinate nel regolamento di contabilità dell'Unione. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'Ente può precedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

TITOLO VII **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Capo I Norme transitorie

Art. 33 **Organi di governo**

1. L'Unione diviene operativa a seguito dell'elezione dei suoi organi.
2. Nella sua prima seduta il Consiglio dell'Unione, convocato e presieduto dal Sindaco più anziano, provvede alla elezione del Presidente dell'Unione e alla approvazione del presente Statuto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Nella prima seduta del Consiglio le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario del Consorzio Busana, Collagna, Ligonchio.

Art. 34 **Atti regolamentari e disciplina transitoria**

1. Sino all'emanazione di propri autonomi regolamenti, l'Unione applica in quanto compatibili lo Statuto e i relativi regolamenti di attuazione del Comune ove ha sede l'Unione. Il Presidente, sentito il Segretario, cura in ogni caso di risolvere eventuali controversie interpretative alla luce dei principi dettati dal presente regolamento.
2. La Giunta è incaricata di presentare al Consiglio, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta dei regolamenti previsti dalla legge e/o richiamati nel presente Regolamento.
3. Fino all'adozione della dotazione organica ed alla eventuale assunzione di personale proprio per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione si ricorre alla stipulazione di apposite convenzioni con i comuni aderenti per consentire l'utilizzazione del loro personale dipendente in una delle forme consentite dalla normativa, anche di fonte contrattuale, vigente per gli enti locali ovvero mediante il conferimento di incarichi professionali.
4. Per la gestione dell'esercizio corrente e fino all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2000 i singoli Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese sulla base dei criteri del precedente art.33, stabilendo con apposito atto, termini, modalità, Ente gestore ed individuando il Tesoriere.

Art. 35 **Primi adempimenti e trasferimento delle competenze**

1. Il trasferimento delle competenze all'Unione da parte dei singoli Comuni, unitamente alle relative risorse finanziarie e personali, è disposto secondo quanto stabilito dall'art. 9, con atti del Consiglio Comunale.

Art. 36**Capacità normativa dell'Unione: inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili**

1. L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, la medesima capacità normativa rimessa dalla legge ai Comuni.
2. La regola di cui al precedente comma ha efficacia dal momento in cui assumono esclusività gli atti dell'Unione deputati a surrogarli.
3. Gli atti dell'Unione curano di indicare le suddette abrogazioni. Ove queste siano parziali, curano di allegare le normative comunali sopravvissute.

Art. 37**Affidamento del servizio tesoreria - Norme transitorie**

1. Il servizio tesoreria è affidato contestualmente all'approvazione del bilancio per il 2000 mediante estensione dell'affidamento in corso, ad uno degli istituti cassieri dei Comuni che attualmente costituiscono l'Unione, previa gara esplorativa indetta fra tutti gli istituti cassieri di dette Amministrazioni. Per gli anni successivi trova piena applicazione il precedente art. 36.

Art. 38**Modificazioni o abrogazioni del presente statuto**

1. Le modificazioni del presente statuto sono deliberate da ciascun Consiglio Comunale dei Comuni associati secondo le modalità previste dalla legge e sulla base di un testo con i medesimi contenuti.
2. Ad avvenuta entrata in vigore delle modifiche disposte come dal precedente comma il Consiglio dell'Unione recepisce, con propria deliberazione, le variazioni statutarie, le quali diventano esecutive unitamente all'esecutività della deliberazione.
3. Le proposte di modifica volte all'abrogazione di taluna delle norme del presente statuto devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di altre sue norme, ciò al fine di evitare che la deliberazione di abrogazione non possa creare lacune normative.
4. Con periodicità almeno biennale il Consiglio dell'Unione, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze dell'Unione e della sua comunità, e alla dinamica del quadro legislativo di riferimento.
5. Copia degli atti di modifica del presente statuto sono tempestivamente trasmessi, a cura del Presidente, ai competenti uffici regionali e provinciali.

Art. 39**Entrata in vigore**

Il presente statuto esplica i propri effetti dopo che sia intervenuta la formale sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Unione.

COMUNE DI
MONTECHIARUGOLO
(Parma)

COMUNICATO
STATUTO

- Approvato con delibera consiliare n. 14 del 21/3/2000 e successiva di chiarimenti al Co.Re.Co n. 16 del 15/5/2000
- Modificato con delibera consiliare n. 17 del 10 marzo 2004
- Modificato con delibera consiliare n. 57 del 20 ottobre 2006

I N D I C E

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI FONDAMENTALI

- Art. 1 – Il Comune
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Territorio – Popolazione
- Art. 4 – Capoluogo e sede
- Art. 5 – Stemma e gonfalone

TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

- Art. 6 – Organi istituzionali del Comune

CAPO I – Consiglio comunale

- Art. 7 – Consiglio – Poteri
- Art. 8 – Composizione e durata del Consiglio comunale
- Art. 9 – Prima adunanza
- Art. 10 – Linee programmatiche di mandato
- Art. 11 – Convocazione del Consiglio
- Art. 12 – Ordine del giorno
- Art. 13 – Avviso di convocazione
- Art. 14 – Pubblicità delle sedute
- Art. 15 – Validità delle sedute
- Art. 16 – Proposta di deliberazione
- Art. 17 – Votazioni
- Art. 18 – Validità delle deliberazioni
- Art. 19 – Gruppi consiliari
- Art. 20 – Conferenza dei capigruppo
- Art. 21 – Commissioni consiliari permanenti
- Art. 22 – Commissioni d'inchiesta

CAPO II – I Consiglieri comunali

- Art. 23 – Entrata in carica
- Art. 24 – Doveri del Consigliere
- Art. 25 – Poteri del Consigliere
- Art. 26 – Dimissioni del Consigliere
- Art. 27 – Decadenza del Consigliere
- Art. 28 – Regolamento del Consiglio comunale

CAPO III – Il Sindaco

- Art. 29 – Funzioni
- Art. 30 – Competenze
- Art. 31 – Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco
- Art. 32 – Il Vice Sindaco
- Art. 33 – Deleghe agli Assessori ed ai Consiglieri comunali
- Art. 34 – Mozione di sfiducia

CAPO IV – La Giunta comunale

- Art. 35 – Composizione
- Art. 36 – Durata in carica della Giunta
- Art. 37 – Competenze della Giunta
- Art. 38 – Nomina, revoca, dimissioni degli Assessori
- Art. 39 – Adunanze e deliberazioni della Giunta
- Art. 40 – Organizzazione della Giunta

TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 41 – Partecipazione all'attività politico-amministrativa

CAPO I – Partecipazione popolare

- Art. 42 – Istituti di partecipazione
- Art. 43 – Volontariato e associazionismo

- Art. 44 – Comitati di gestione
- Art. 45 – Consultazioni di sindacati ed associazioni di categoria
- Art. 46 – Partecipazione delle associazioni ai procedimenti amministrativi
- Art. 47 – Petizioni ed interrogazioni
- Art. 48 – Proposte di deliberazioni consiliari di iniziativa popolare
- Art. 49 – Referendum consultivo
- Art. 50 – Assemblee frazionali
- Art. 51 – Consulte frazionali

CAPO II – Partecipazione al procedimento amministrativo

- Art. 52 – Diritto di informazione dei cittadini
- Art. 53 – Diritto di accesso
- Art. 54 – Diritto di intervento nei procedimenti
- Art. 55 – Procedimenti ad istanza di parte
- Art. 56 – Procedimenti ad impulso d'ufficio
- Art. 57 – Determinazione del contenuto dell'atto
- Art. 58 – Il Difensore civico

TITOLO IV – L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I – L'Amministrazione comunale

- Art. 59 – I principi dell'attività amministrativa
- Art. 60 – L'ordinamento degli uffici
- Art. 61 – Strutture organizzative
- Art. 62 – La conferenza di direzione
- Art. 63 – Il personale
- Art. 64 – Funzioni di direzione
- Art. 65 – Compiti dei Responsabili di Settore e di Servizio
- Art. 66 – Incarichi per la copertura dei posti di Responsabili di Settore o di Servizio, di alta specializzazione, di Dirigente ed altre assunzioni a tempo determinato
- Art. 67 – Incarichi dirigenziali a personale interno
- Art. 68 – Direttore generale

CAPO II

- Art. 69 – Il Segretario
- Art. 70 – Il Vice Segretario

TITOLO V – L'AZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I – Modalità di svolgimento di funzioni e servizi

- Art. 71 – Principi di decentramento
- Art. 72 – Forme associative di cooperazione tra Enti pubblici
- Art. 73 – Convenzioni
- Art. 74 – Consorzi
- Art. 75 – Accordi di programma
- Art. 76 – Associazioni intercomunali e Unione di Comuni

CAPO II – Forme di gestione di servizi pubblici

- Art. 77 – Servizi pubblici comunali
- Art. 78 – Forme di gestione
- Art. 79 – Società per azioni o a responsabilità limitata
- Art. 80 – Istituzioni
- Art. 81 – Aziende speciali
- Art. 82 – Concessione a terzi
- Art. 83 – Costituzione e partecipazione
- Art. 84 – Vigilanza e controlli

TITOLO VI – L'ATTIVITÀ NORMATIVA

- Art. 85 – Ambito di applicazione dei regolamenti
Art. 86 – Procedimenti di formazione dei regolamenti

TITOLO VII – L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

- Art. 87 – Autonomia finanziaria
Art. 88 – Demanio e patrimonio
Art. 89 – Beni immobili disponibili

- Art. 90 – Contratti
Art. 91 – Contabilità e bilancio
Art. 92 – Controllo economico-finanziario
Art. 93 – Controllo di gestione
Art. 94 – Revisione economico-finanziaria
Art. 95 – Tesoreria

TITOLO VIII – REVISIONE DELLO STATUTO

- Art. 96 – Modalità

(segue allegato fotografato)

TITOLO 1°

PRINCIPI GENERALI FONDAMENTALI

ART. 1

IL COMUNE

Il Comune di MONTECHIARUGOLO è un ente locale autonomo. Svolge la propria attività e persegue i propri fini istituzionali nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento.

Il Comune di MONTECHIARUGOLO è l'ente di autogoverno della Comunità insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e rappresenta la comunità locale nei rapporti con lo Stato, con la Regione Emilia-Romagna, con la Provincia di Parma e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità europea ed internazionale.

Il Comune si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sui principi di sussidiarietà ed adeguatezza, perseguendo l'assunzione di uno specifico ruolo nella valorizzazione delle risorse economiche e sociali locali nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse, promuovendo a tal fine le opportune forme di collaborazione con gli altri enti locali.

Il Comune esercita funzioni proprie e funzioni conferite con legge dallo Stato e dalla Regione per contribuire, ispirandosi al principio della solidarietà, al superamento di ogni squilibrio e disuguaglianza nonché per favorire la piena affermazione della persona intesa come componente essenziale della comunità.

Le funzioni vengono esercitate direttamente o attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, nell'ambito di rapporti opportunamente regolamentati.

ART. 2

FINALITA'

Il Comune di Montechiarugolo ispira la propria azione ai seguenti principi:

- Tutela dei diritti fondamentali della persona umana e riconoscimento della pace quale diritto primario delle persone e dei popoli. A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani, sia mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace, sia attraverso iniziative proprie o di istituzioni culturali o scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale;
- tutela e sviluppo della persona umana e della famiglia, valorizzazione sociale e sostegno alla maternità e alla paternità, soprattutto nell'impegno nella cura e nell'educazione dei figli, garanzia del diritto allo studio e della libertà di educazione. Il Comune riconosce pienamente il ruolo della famiglia e la pone al centro delle proprie iniziative in tema di politiche sociali ed

educative. Il Comune garantisce l'effettiva fruizione delle strutture scolastiche ed educative fino dalla prima infanzia;

- rispetto delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, nonché superamento di ogni discriminazione fra i sessi. A tal fine il Comune promuove iniziative dirette a realizzare effettive pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali;
- tutela della salute dei cittadini e salvaguardia della coesistenza delle diverse specie viventi. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia. Il Comune sviluppa una politica di prevenzione del disagio sociale ed attua interventi di assistenza sociale con speciale riferimento agli anziani, ai minori, ai portatori di handicap, agli inabili, agli emarginati;
- tutela della sicurezza dei cittadini. Il Comune intende attuare tale principio mediante attività di prevenzione, controllo e repressione di tutte le forme di criminalità che minacciano l'incolumità personale ed il patrimonio anche attraverso il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale;
- tutela dell'equilibrato assetto del territorio e concorso, insieme alle altre istituzioni, nella riduzione dell'inquinamento, assicurando un uso sostenibile ed equo delle risorse ambientali in modo da garantire le attuali necessità della popolazione e quelle delle future generazioni. Il Comune adotta, a tal fine, le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. Il Comune promuove in varie forme iniziative di sensibilizzazione sulla conservazione e salvaguardia dell'ambiente rivolte soprattutto ai giovani ed al mondo della scuola. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti urbani, delle infrastrutture sociali e degli impianti agricoli, artigianali, commerciali, industriali, turistici e ricettivi nel rispetto delle peculiarità e delle caratteristiche ambientali esistenti. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, nonché piani per la costruzione di alloggi al fine di assicurare il diritto all'abitazione;
- tutela il patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale pubblico e privato con garanzia di godimento da parte della collettività mediante intese organiche e funzionali con le proprietà private e promozione di iniziative per lo sviluppo del patrimonio culturale anche nelle sue espressioni di lingua, costume e tradizioni locali;
- valorizzazione del turismo e del termalismo. Nell'esercizio delle funzioni di cura della salute e di sviluppo dell'economia del proprio territorio, il Comune riconosce carattere rilevante alle attività turistiche e termali, incentiva le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici ricettivi, sostiene l'attività di ricerca e di valorizzazione della risorsa termale e di riconoscimento della terapia termale nel campo medico – scientifico;
- promozione dello sviluppo delle attività produttive e dell'organizzazione razionale dell'apparato distributivo e dei servizi. Il Comune favorisce lo sviluppo dell'artigianato e delle attività cooperative; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro;
- riconoscimento delle attività agricole e zootecniche e del loro ruolo primario ed essenziale per la crescita della propria economia. Il Comune adotta a tal fine le misure necessarie per la tutela ed il miglioramento qualitativo del patrimonio zootecnico, realizza iniziative promozionali, culturali ed anche economiche a sostegno dell'imprenditoria agricola, favorisce le forme di

attività tese alla produzione di prodotti tipici e biologici, concorre a garantire la tutela dei terreni agricoli da processi inquinanti, favorisce il sorgere di attività agrituristiche;

- promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero con particolare riguardo alle attività di socializzazione dei giovani e degli anziani, come strumenti di crescita delle persone. Il Comune sostiene, favorisce ed incentiva la promozione delle attività culturali, lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile e, per il conseguimento di tali finalità, il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi, associazioni e cittadini mediante adeguata regolamentazione, che dovrà prevedere il concorso dei suddetti soggetti alle spese di gestione ed, eventualmente, di realizzazione salvo la previsione della gratuità per particolari iniziative di carattere sociale.

ART. 3

TERRITORIO – POPOLAZIONE

La Comunità di MONTECHIARUGOLO è insediata nel territorio del Comune avente una estensione di Km² 48.01 e confina con i seguenti Comuni: Parma, Traversetolo, San Polo d'Enza, Montecchio Emilia, Sant'Ilario d'Enza
Comprende le seguenti località :

- Montechiarugolo - CAPOLUOGO
- Basilicagoiano – FRAZIONE - con i centri abitati di San Geminiano e Tripoli
- Basilicanova – FRAZIONE - con il centro abitato di Piazza
- Monticelli Terme – FRAZIONE
- Tortiano – FRAZIONE

ART. 4

CAPOLUOGO E SEDE

Il Capoluogo in cui ha sede il Comune è sito a Montechiarugolo.

Gli organi del Comune di norma si adunano nella sede e possono adunarsi anche in sedi diverse.

ART. 5
STEMMA E GONFALONE

Le insegne del Comune sono costituite dallo stemma araldico e dal gonfalone, entrambi identici e già storicamente in uso.

Uno specifico regolamento, approvato a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati al Comune, disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti o Associazioni e le relative modalità.

Lo stemma ed il gonfalone hanno la seguente foggia: in quattro parti, di cui due con il biscione della famiglia Visconti e due con il torelo rampante della famiglia Torelli, con sovrastante corona di contea.

TITOLO 2°
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ART. 6
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.

CAPO 1°
CONSIGLIO COMUNALE

ART. 7
CONSIGLIO - POTERI

Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità locale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

Il Consiglio Comunale adempie alle funzioni previste dall'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, quelle specificatamente demandategli dalle leggi Statali e Regionali e dal presente Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

ART. 8
COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il numero dei Consiglieri Comunali è attribuito dalla legge.

Quest'ultima stabilisce altresì la durata in carica dei consiglieri e le norme riguardanti l'elezione e lo scioglimento del Consiglio.

Il Consiglio dura in carica sino all'elezione di quello nuovo.

Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali il Consiglio si limita ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 9 **PRIMA ADUNANZA**

La prima adunanza è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

La seduta è pubblica, è presieduta dal Sindaco - che in primo luogo presta il giuramento previsto all'art. 29 - e comprende la convalida degli eletti, le eventuali surroghe di consiglieri, l'inizio del procedimento di decadenza degli incompatibili e degli ineleggibili, l'approvazione degli indirizzi per la nomina di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Detti indirizzi sono vevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

L'ordine del giorno della prima adunanza può comprendere anche altri argomenti che, comunque, devono essere deliberati dopo la convalida degli eletti.

Alla prima adunanza del Consiglio possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

ART. 10 **LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO**

Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data dell'insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

Il Consiglio, entro il 30 settembre di ogni anno, provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche. Tale documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 11

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Comunale è convocato per iscritto dal Sindaco al quale compete, altresì, la fissazione del giorno e del luogo dell'adunanza.

Esso si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del conto consuntivo, nei termini fissati dalla legge.

Il Consiglio può essere convocato in sessione straordinaria in qualsiasi periodo dell'anno.

La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di un quinto (arrotondato all'unità superiore) dei Consiglieri in carica. L'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta a protocollo la richiesta dei Consiglieri e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

Il Consiglio si riunisce anche per iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio da parte del Sindaco provvede, previa diffida, il Prefetto ai sensi del 5° comma dell'art. 39 del D. Lgs. 267/2000.

ART. 12

ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco secondo le norme del regolamento, sentite, di norma, la Giunta e la conferenza dei Capigruppo.

ART. 13

AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato dal Messo Comunale al domicilio dei Consiglieri residenti o, nel caso di Consiglieri non residenti nel Comune, nel recapito obbligatoriamente dichiarato nell'ambito del territorio comunale medesimo.

L'avviso di convocazione deve pervenire nei seguenti termini:

- a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione ordinaria;
- b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione straordinaria;
- c) almeno 24 ore prima dell'adunanza per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

L'avviso di convocazione, su richiesta dei singoli Consiglieri, può essere trasmesso anche per via telematica purché sia garantita la certezza del ricevimento.

ART. 14
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio Comunale di norma sono pubbliche.

Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

ART. 15
VALIDITA' DELLE SEDUTE

Il Consiglio Comunale, in 1ª convocazione, si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati senza computare, a tal fine, il Sindaco.

Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione.

Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza :

- a) i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione ;
- c) gli assessori nominati fra i cittadini non facenti parte del Consiglio .

I soggetti di cui al punto c) intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

ART. 16
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il diritto di proposta di deliberazione, oltre che a ciascun consigliere ed alla Giunta Comunale, compete anche ai soggetti e nelle forme previste dal regolamento degli Istituti di Partecipazione Popolare.

Nel medesimo regolamento sono indicate le modalità di presentazione delle proposte d'iniziativa popolare.

Di norma, le proposte vengono iscritte all'ordine del giorno, non oltre il termine di 60 giorni dalla presentazione al protocollo, una volta che siano state istruite dagli uffici competenti e corredate dai pareri prescritti dalla legge .

ART. 17 **VOTAZIONI**

Le votazioni hanno luogo di norma con voto palese.
Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

ART. 18 **VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI**

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti :

- a) coloro che si astengono ;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione .

Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

ART. 19 **GRUPPI CONSILIARI**

I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.

Ciascun gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di capogruppo.

In caso di mancata attribuzione assume le funzioni di capogruppo il candidato Sindaco presentato dalla lista o, in mancanza, il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti di preferenza nell'ambito della lista di appartenenza.

Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e le necessità funzionali dell'Ente e degli organi istituzionali.

ART. 20 **CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO**

E' istituita la conferenza dei capigruppo, le cui funzioni sono stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 21

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Il Consiglio Comunale si articola in commissioni consiliari permanenti con rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi.

Il regolamento stabilisce il numero delle Commissioni permanenti, la loro competenza per materie, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, indicate espressamente dal Regolamento del Consiglio Comunale, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

Le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno funzioni preparatorie, referenti e consultive non obbligatorie su questioni di competenza consiliare. Su tali questioni le Commissioni esprimono un parere non vincolante che viene allegato alla relativa proposta di deliberazione presentata al Consiglio.

Il Regolamento può prevedere che siano attribuite alle Commissioni anche funzioni redigenti riservando comunque al Consiglio Comunale l'approvazione finale.

Le Commissioni hanno diritto di ottenere dal Sindaco le notizie e le informazioni utili all'espletamento delle proprie funzioni. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.

I componenti hanno l'obbligo del segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Le Commissioni hanno il diritto di richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, del Segretario o di dipendenti del Comune. Possono inoltre consultare rappresentanti di Enti, Associazioni, Comitati e Consulte. Il Sindaco e gli Assessori hanno comunque diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto. Alle Commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

ART. 22

COMMISSIONI D'INCHIESTA

Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.

La Commissione è costituita da tre membri di cui almeno uno di minoranza.

Le Commissioni di inchiesta svolgono, in particolare modo, le funzioni di verifica e di controllo sull'attività degli organi politici e burocratici anche ai fini della tutela degli interessi pubblici, e della correttezza dell'attività amministrativa nell'ambito dell'argomento assegnato con la deliberazione consiliare istitutiva. A tal fine esse hanno il potere di richiedere ad amministratori, dipendenti del Comune, ai gestori di servizi pubblici ed a terzi esterni al Comune interessati all'argomento oggetto di richiesta, tutti gli atti, documenti ed informazioni ritenuti utili.

Si applicano le disposizioni dell'art. 101 del DPR 16.5.1960 n.570.

Le sedute delle commissioni non sono pubbliche.

Termini e modalità di funzionamento sono definiti dal Regolamento consiliare.

CAPO 2°
I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 23
ENTRATA IN CARICA

I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, nel momento in cui la relativa deliberazione assunta dal Consiglio è resa esecutiva.

Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune senza vincolo di mandato.

L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere sono stabiliti da un apposito atto deliberativo nei limiti fissati dalla legge.

ART. 24
DOVERI DEL CONSIGLIERE

I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti e speciali delle quali fanno parte.

Per assicurare la massima trasparenza, ogni Amministratore comunica annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel Regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 25
POTERI DEL CONSIGLIERE

Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

Ha il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni secondo modalità disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Il Sindaco risponde entro il termine stabilito dal Regolamento consiliare e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta.

Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti alle quali il Comune partecipa tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

Essi, nei limiti delle leggi vigenti, e con le forme stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale hanno diritto di visionare gli atti ed i documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto

utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Ai Consiglieri possono essere affidati incarichi specifici da parte del Consiglio limitatamente alle competenze dello stesso e deleghe da parte del Sindaco ai sensi del comma 7° dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000.

ART. 26

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

Le dimissioni del Consigliere Comunale devono essere indirizzate al Consiglio Comunale; esse sono irrevocabili ai sensi di legge e non vi è necessità di presa d'atto da parte del Consiglio medesimo. Esse hanno efficacia immediata dalla data di presentazione al protocollo del Comune.

Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga del Consigliere dimissionario.

ART. 27 **DECADENZA DEL CONSIGLIERE**

I Consiglieri Comunali decadono nei casi previsti dalla legge; decadono anche per assenza ingiustificata alle sedute consiliari protrattasi per tre sedute consecutive.

La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune.

A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento della terza assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate.

La proposta di decadenza deve essere notificata al Consigliere prima della data fissata per l'esame in Consiglio Comunale.

La delibera che dichiara la decadenza deve essere approvata con la maggioranza semplice dei votanti.

ART. 28 **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, sulle materie di cui al Capo 1° ed al Capo 2° del presente Titolo (2), sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati al Comune.

La stessa maggioranza è richiesta per modificare il regolamento stesso.

Il Regolamento prevede in particolare le modalità per:

- la convocazione, per la presentazione, la discussione e la votazione delle proposte, il numero dei consiglieri necessario per le validità delle sedute secondo quanto previsto all'art.14 del presente Statuto;
- la gestione delle risorse attribuite per il funzionamento del Consiglio e dei gruppi consiliari al fine di realizzare, in concreto, l'autonomia funzionale ed organizzativa prevista dalla legge.

CAPO 3° IL SINDACO

ART. 29 FUNZIONI

Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, ed ai responsabili di settore in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, dal presente Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente fissati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

Le funzioni vengono assunte dal momento della notifica della nomina da parte del presidente dell'ufficio elettorale di sezione.

Il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana davanti al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento.

ART. 30 COMPETENZE

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, nonché degli art. 12 e 13 della legge 81/93, il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) nomina e revoca gli Assessori;
- c) assicura l'unità d'indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
- d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
- e) nomina e revoca il Segretario Comunale, i responsabili di settore e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
- f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore;
- g) risolve i conflitti di competenza fra il Direttore Generale ed i Responsabili di Settore;
- h) nomina i messi notificatori, ivi compresi quelli temporanei in occasione di consultazioni elettorali od altro;
- i) può sospendere i dipendenti del Comune, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi, riferendone alla Giunta, nella sua prima adunanza;
- l) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- m) indice i referendum comunali;
- n) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
- o) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salva la ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- p) provvede a vigilare sull'osservanza dei regolamenti;
- q) adotta ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali;
- r) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
- s) svolge le altre funzioni conferitegli dal presente Statuto e dalla legge;
- t) ha potere di delega generale e speciale delle proprie funzioni di cui alla lettera q).

Il Sindaco, quale ufficiale del governo esercita le attribuzioni previste dall'art. 34 del D. Lgs. 267/2000.

Infine il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

1. promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
2. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri; esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare presieduti dal Sindaco, nei limiti previsti dalle leggi;
3. propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
4. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

ART. 31
**DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O
DECESSO DEL SINDACO**

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

In caso di dimissioni del Sindaco e negli altri casi di scioglimento del Consiglio Comunale, il decreto del Presidente della Repubblica provvede alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.

Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono i loro effetti trascorso il termine di giorni venti dalla loro presentazione al Consiglio. La presentazione si intende effettuata una volta che le dimissioni siano giunte al protocollo del Comune. Il Segretario provvede a darne notizia per iscritto ai Consiglieri Comunali.

Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

ART. 32
IL VICE SINDACO

Il Vice Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco la delega generale per l'esercizio di tutte le attribuzioni, ivi comprese quelle di competenza statale, per sostituirlo in caso di assenza o di impedimento, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo.

Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco anche nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 55/90, come modificato dall'art. 1 della legge 16/92.

In caso di assenza o impedimento, oltre che del Sindaco, anche del Vice Sindaco, le funzioni vicarie saranno svolte dagli Assessori in ordine di età, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo.

In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, il Vice Sindaco rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

In caso di assenza od impedimento del Sindaco, nell'ipotesi che il Vice Sindaco o l'Assessore sostituto del Sindaco non siano consiglieri comunali, le funzioni di presidente del Consiglio vengono assunte dal consigliere primo in ordine di anzianità tra i presenti, intendendosi per anzianità la precedenza in graduatoria secondo le cifre elettorali conseguite, ovvero, a parità di cifra elettorale, il consigliere più anziano di età.

ART. 33**DELEGHE AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI**

Il Sindaco può delegare ad uno o più Assessori specifiche funzioni esercitate quale Capo dell'Amministrazione Comunale o quale Ufficiale di Governo.

In particolare, al fine di conseguire gli obbiettivi compresi nel programma amministrativo, il Sindaco delega ad ogni Assessore le funzioni inerenti a particolari settori della attività dell'Amministrazione Comunale.

Può altresì delegare ad uno o più Consiglieri Comunali le funzioni, specificate al 7° comma dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco può, infine, affidare ai Consiglieri Comunali incarichi fiduciari di collaborazione o consulenza di natura politico-amministrativa senza rilevanza esterna, per l'esercizio di funzioni di indirizzo e di controllo relativamente alla realizzazione di obiettivi, programmi, progetti oppure al fine di seguire in modo puntuale questioni, tematiche o materie di particolare interesse.

Le deleghe possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento.

Le deleghe e le relative modifiche vengono comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

ART. 34**MOZIONE DI SFIDUCIA**

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri componenti il Consiglio. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

CAPO 4° LA GIUNTA COMUNALE

ART. 35 COMPOSIZIONE

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da un numero di Assessori non inferiore a due e non superiore al numero massimo stabilito dalla legge.

ART. 36 DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

La Giunta rimane in carica fino alla proclamazione della elezione del nuovo Sindaco, fatte salve le cause di decadenza normativamente previste e che seguono.

Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta Comunale.

Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale.

Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta Comunale.

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta della Giunta o del Sindaco non comporta le dimissioni degli stessi.

ART. 37 COMPETENZE DELLA GIUNTA

La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune.

Essa ha competenza per tutti gli atti che non siano riservati, per legge o per il presente Statuto, al Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario od a dipendenti dell'Ente.

E' altresì competenza della Giunta Comunale l'adozione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e le sue modificazioni, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale e dei principi di autonomia, funzionalità, economicità di gestione, professionalità e responsabilità.

Tale Regolamento disciplina fra l'altro la dotazione organica, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, l'organizzazione degli uffici e dei servizi,

la cui sovrintendenza e cura spetta al Segretario Comunale, o al Direttore Generale ove nominato, nonché ai dirigenti, ai funzionari ed agli istruttori direttivi.

La Giunta può, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni di variazione di bilancio.

Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

ART. 38

NOMINA, REVOCA, DIMISSIONI DEGLI ASSESSORI

Gli Assessori sono nominati dal Sindaco con proprio provvedimento. Della nomina è data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'atto.

Gli Assessori possono essere scelti anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio aventi i requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale sulla base delle leggi vigenti.

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori con provvedimento motivato. Con distinto provvedimento procede alle surroghe necessarie. I provvedimenti devono essere comunicati al Consiglio nella prima seduta utile.

Le dimissioni degli Assessori devono essere presentate per iscritto al Sindaco. Esse sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto da parte del Sindaco nè del Consiglio. Esse hanno efficacia immediata.

ART. 39

ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco od in sua assenza dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età.

La Giunta delibera con votazione di norma palese con l'intervento di almeno tre componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.

Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

Alle sedute della Giunta possono essere invitati, senza diritto di voto, i revisori dei conti .

Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

ART. 40
ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

L'attività della Giunta Comunale è collegiale. L'ordine del giorno dei lavori è stabilito dal Sindaco, sentiti gli Assessori.

La Giunta può adottare un regolamento per lo svolgimento della propria attività.

TITOLO 3°
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 41
PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ' POLITICO- AMMINISTRATIVA

Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali ed a tal fine cura l'istituzione di mezzi e strumenti idonei.

L'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa del Comune e all'adozione di atti che incidono su situazione giuridiche soggettive è disciplinata dalla legge, dal presente Statuto e dagli specifici regolamenti disciplinanti le modalità procedurali. *Il Comune, allo scopo di favorire l'integrazione nella comunità degli stranieri residenti nel suo territorio può istituire la Consulta dei cittadini stranieri con funzioni anche consultive e propositive. La composizione della Consulta nonché le funzioni, le modalità di elezione e di funzionamento sono stabilite con apposito regolamento.*

Il diritto di accesso è garantito a chiunque vi abbia interesse secondo le norme regolamentari.

CAPO 1° PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 42 ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Il Comune si avvale dei seguenti istituti di partecipazione popolare:

- Consultazione di associazioni nei procedimenti amministrativi (solo facoltativa);
- Presentazione di interrogazioni e petizioni;
- Diritto di presentazione di proposte di deliberazioni consiliari di iniziativa popolare;
- Assemblee frazionali;
- Consulte frazionali;
- *Consulta dei cittadini stranieri.*

Il Consiglio Comunale approva il regolamento degli Istituti di partecipazione popolare al fine di definire le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente capo.

ART. 43 VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO

Il Comune valorizza e promuove lo sviluppo di ogni forma associativa volontaria locale che persegua finalità riconosciute di interesse generale.

Il Comune riconosce il volontariato come strumento di coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

Il Comune istituisce l'Albo delle Associazioni operanti nel territorio comunale al fine di consentire una corretta politica di sviluppo delle forme associative per la partecipazione ed il loro coinvolgimento al servizio della collettività.

Compatibilmente con le risorse finanziarie e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, il Comune può destinare specifici fondi per le finalità di cui al primo comma del presente articolo e dare contributi, anche sotto forma di agevolazioni, nel rispetto delle specifiche norme regolamentari.

Con norma regolamentare vengono determinati i requisiti ed il procedimento per l'iscrizione all'Albo comunale, nonché le modalità per assicurare alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, oltreché ai finanziamenti erogati dal Comune.

Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute ed inserite negli appositi albi regionali. Le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

ART. 44

COMITATI DI GESTIONE

Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa con il compito di contribuire alla gestione di servizi a domanda individuale.

Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in Comitati di gestione, secondo le norme del regolamento che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi e i mezzi nonché la eventuale partecipazione di rappresentanti dell'Amministrazione Comunale.

ART. 45

CONSULTAZIONI DI SINDACATI ED ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni sindacali e di categoria, nonché le formazioni economiche e sociali a base associativa.

ART. 46

PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Secondo le modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e dallo specifico regolamento, il Comune favorisce la partecipazione delle associazioni alla formazione di provvedimenti amministrativi di carattere generale o settoriale.

Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune assicura l'informazione mediante invio degli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale relativi a questioni attinenti gli obiettivi propri delle singole associazioni, nonché delle pubblicazioni di carattere periodico pubblicate dal Comune sempreché siano di interesse per le associazioni in relazione alle finalità perseguite ed inoltre mettendo a disposizione le copie degli atti e delle deliberazioni relative alle stesse materie .

Il Comune può chiedere pareri oppure avviare forme di consultazione formale ed informale con le associazioni interessate ai provvedimenti amministrativi.

Le forme ordinarie di consultazione sono la richiesta di pareri e le audizioni pubbliche.

Il parere può essere richiesto dal Sindaco o dall'Assessore nei casi in cui le scelte amministrative incidano sull'attività delle Associazioni e dal Responsabile del procedimento quando nell'ambito di un procedimento amministrativo emergano particolari necessità istruttorie. In quest'ultimo caso il parere deve pervenire al Responsabile del procedimento entro 10 giorni dalla richiesta; in mancanza si procederà indipendentemente dall'acquisizione del parere medesimo. Della valutazione del parere dovrà essere dato atto nella motivazione del provvedimento.

L'audizione pubblica è convocata dal Sindaco e si svolge mediante discussione in apposita riunione pubblica nell'ambito dei procedimenti di competenza della Giunta o del Consiglio, qualora sia opportuno procedere all'esame preventivo e contestuale dei vari interessi pubblici e privati coinvolti. Nel provvedimento conclusivo del procedimento si dà atto dell'avvenuto svolgimento dell'audizione riportando le conclusioni nella motivazione del medesimo.

L'audizione può essere proposta al Sindaco dall'Assessore competente per le materie di competenza della Giunta mentre per i procedimenti di competenza consiliare la richiesta può essere avanzata dal Presidente della Commissione consiliare competente per materia in rappresentanza della commissione medesima.

ART. 47 **PETIZIONI ED INTERROGAZIONI**

Tutti i cittadini residenti nel Comune possono rivolgere petizioni al Sindaco per esporre comuni necessità o sollecitare l'intervento degli organi dell'amministrazione su esigenze di natura collettiva. La petizione consiste in una richiesta in forma scritta presentata da uno o più soggetti senza particolari formalità a cui l'Amministrazione deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.

Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni che consistono in richieste di informazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 60 giorni dalla data di presentazione.

Le Associazioni iscritte all'albo comunale, nonché le associazioni sindacali e di categoria, hanno il diritto di promuovere proposte di deliberazioni del Consiglio Comunale, oltre che petizioni ed interrogazioni al Sindaco.

Il regolamento stabilisce le procedure di presentazione delle proposte, delle petizioni e delle interrogazioni, nonché i modi ed i tempi del conseguente iter amministrativo.

ART. 48 **PROPOSTE DI DELIBERAZIONI CONSILIARI DI INIZIATIVA POPOLARE**

Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e favorisce gli strumenti per l'esercizio del diritto dei cittadini a presentare proposte di deliberazioni consiliari di iniziativa popolare, proposte che non possono riguardare le seguenti materie:

- a) formazione dello Statuto;
- b) proposta di bilancio preventivo e di conto consuntivo;
- c) espropri per pubblica utilità;
- d) formazione di strumenti generali di pianificazione territoriale e di programmazione commerciale;
- e) designazioni e nomine.

Proposte che riguardino la disciplina dei tributi possono essere ammesse nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio.

Il regolamento stabilisce il numero minimo di cittadini elettori sottoscrittori, nonché le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e le procedure per l'approvazione delle proposte.

ART. 49
REFERENDUM CONSULTIVO

Il Comune riconosce il referendum consultivo come strumento per la partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica.

E' ammesso referendum consultivo:

- a) su questioni interessanti l'intera collettività comunale: in questo caso i cittadini interessati sono quelli iscritti nelle liste elettorali per la Camera dei Deputati di tutte le sezioni elettorali del Comune;
- b) su questioni interessanti le singole frazioni di cui all'art. 2 del presente Statuto: in questo caso i cittadini interessati sono quelli iscritti nelle liste elettorali per la Camera dei Deputati delle sezioni elettorali della frazione.

Il quesito da sottoporre a referendum non può essere in contrasto con i principi della Costituzione e del presente Statuto.

Il referendum è escluso nei casi previsti dall'art. 46, comma primo, del presente Statuto ed, in caso di quesiti in materia di tributi, è ammesso con le salvaguardie di cui all'art. 46, comma secondo.

Si fa luogo a referendum consultivo:

- a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
- b) qualora vi sia richiesta da parte di un quinto dei cittadini interessati.

La deliberazione del Consiglio Comunale su materia oggetto del quesito nel periodo intercorrente tra la raccolta delle firme e lo svolgimento della consultazione interrompe l'iter referendario.

Il numero massimo complessivo di quesiti da sottoporre a referendum su base comunale o frazionale nell'anno solare è stabilito in due.

Il regolamento disciplina:

- a) l'esame del quesito ed il giudizio di ammissibilità per materia, riservati al Consiglio Comunale, cui spetta anche la identificazione e lo stanziamento dei mezzi di bilancio necessari allo svolgimento della consultazione;
- b) i casi di revoca e sospensione del referendum;
- c) le modalità della raccolta ed autenticazione delle firme dei sottoscrittori;
- d) il procedimento di convocazione dei comizi;
- e) la disciplina delle operazioni elettorali;
- f) la proclamazione dei risultati.

Il referendum è valido con la partecipazione al voto di almeno la metà più uno degli elettori aventi diritto.

Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto con la risposta affermativa della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; altrimenti è dichiarato respinto.

Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

ART. 50 **ASSEMBLEE FRAZIONALI**

Le assemblee frazionali sono pubbliche assemblee convocate dal Sindaco, o dal Presidente della Consulta frazionale, a cui possono partecipare tutti i cittadini residenti nella frazione interessata.

Il Sindaco convoca le assemblee in occasione della presentazione del bilancio di previsione e qualora lo ritenga opportuno, per informare o consultare la popolazione della frazione su argomenti di particolare rilevanza amministrativa. Le modalità di convocazione sono specificate dal regolamento.

ART. 51 **CONSULTE FRAZIONALI**

In ciascuna frazione sono istituite Consulte Frazionali.

Le Consulte sono organi ausiliari del Consiglio Comunale con funzioni consultive e propositive.

In particolare la Consulta, rappresentando le esigenze del proprio territorio, fornisce pareri quando le viene fatta richiesta, può presentare petizioni, interrogazioni, proposte di deliberazioni in rappresentanza degli abitanti della frazione, può convocare assemblee frazionali, può chiedere in qualsiasi momento udienza al Sindaco, alla Giunta o ai singoli Assessori, con diritto di essere convocata entro 10 giorni dalla richiesta.

La composizione ed il funzionamento delle Consulte è disciplinato da apposito regolamento approvato contestualmente con l'atto deliberativo di istituzione che deve essere adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

CAPO 2°
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 52
DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

Tutti gli atti amministrativi del Comune ad eccezione di quelli aventi ad oggetto interessi privati, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

In conformità con quanto previsto dalla legge il Comune assicura la partecipazione dei cittadini interessati ai procedimenti amministrativi nelle forme e con le modalità indicate nel presente capo e nel regolamento.

Al fine di assicurare l'effettivo esercizio del diritto dei cittadini il Comune provvede a rendere noti gli elementi del procedimento mediante forme idonee di pubblicità di volta in volta determinate.

In particolare:

- la pubblicazione avviene di norma mediante affissione all'albo pretorio (situato nell'atrio del palazzo comunale) e negli appositi spazi a ciò destinati individuati sul territorio delle frazioni;
- gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato;
- le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti ed associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione;
- per gli atti di maggior interesse, oltre all'affissione, sarà utilizzato ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

ART. 53
DIRITTO DI ACCESSO

Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, nel rispetto degli altri diritti tutelati dalle leggi vigenti.

Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune secondo le modalità stabilite dal regolamento, che disciplina altresì il diritto dei cittadini ad ottenere il rilascio di copia degli atti e dei provvedimenti previo pagamento dei soli costi.

Non è consentita l'esibizione degli atti riservati per espressa indicazione della legge o per effetto della temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto di riservatezza delle persone, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione.

ART. 54
DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI

Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

L'Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

ART. 55
PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE

Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'Amministratore che deve pronunciarsi in merito.

Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.

Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro il termine fissato dal Regolamento.

ART. 56
PROCEDIMENTI AD IMPULSO D'UFFICIO

Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine - non minore di 10 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento - entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 48 dello Statuto.

ART. 57

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELL'ATTO

Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e l'Amministrazione comunale.

In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

ART. 58

IL DIFENSORE CIVICO

Il Comune riconosce l'esigenza di tutelare i cittadini al fine di garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

Poiché la dimensione del Comune non consente l'istituzione diretta dell'Ufficio del Difensore Civico, il Comune può associarsi con altri comuni oppure avvalersi del Difensore Civico istituito dall'Amministrazione Provinciale di Parma previo accordo sul funzionamento ed assunzione in quota parte dei relativi oneri finanziari.

TITOLO 4°
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO 1°
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 59
I PRINCIPI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi istituzionali e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al Segretario Comunale, ai dirigenti, ai funzionari ed agli istruttori direttivi.

Nell'organizzazione della propria attività, il Comune si informa a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità.

La struttura tecnico-amministrativa del Comune è ripartita in settori funzionali e servizi in conformità al regolamento che disciplina l'organizzazione in base ai principi stabiliti dalla legge ed al presente Statuto.

ART. 60
L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve ispirarsi a principi di flessibilità e razionalizzazione delle strutture mediante una programmazione unitaria dei vari interventi.

Il processo organizzativo deve tendere al raggiungimento della massima efficienza uniformandosi a criteri di specializzazione e coordinamento del lavoro.

Nell'attuazione di tali criteri e principi i responsabili di settore e di servizio, coordinati dal Segretario Comunale o, ove nominato, dal Direttore Generale, assicurano l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica anche secondo i principi di mobilità interna e di interscambiabilità di funzioni.

ART. 61 **STRUTTURE ORGANIZZATIVE**

La struttura unitaria portante dell'organizzazione del Comune è individuata nel settore, che ha compiti programmatici, organizzativi ed operativi finalizzati all'erogazione di servizi ed alla realizzazione di interventi socialmente qualificanti. Il settore può articolarsi in servizi per meglio delineare i rapporti all'interno della struttura organizzativa.

Spetta al Segretario Comunale o al Direttore Generale, ove nominato, collegare la struttura organizzativa con gli organi istituzionali sia per la formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi dell'Ente sia per favorire elementi di conoscenza e valutazione tecnica per l'analisi dei risultati.

Le direttive al Segretario o al Direttore Generale sono date dal Sindaco o, per sua delega, dagli Assessori.

Le funzioni di Direttore Generale, di Responsabile di Settore sono attribuite con atto del Sindaco previo parere della Giunta Comunale.

I Responsabili di Settore sono nominati indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione, nei limiti della riserva di legge e della contrattazione collettiva.

ART. 62 **LA CONFERENZA DI DIREZIONE**

La conferenza di direzione è convocata e presieduta dal Sindaco, prevede la partecipazione del Segretario Comunale, dei componenti della Giunta e del personale con funzioni dirigenziali. Essa è il momento propositivo e di verifica dell'attuazione dei programmi e degli indirizzi dell'Ente nonché di confronto sulle tematiche di particolare importanza.

ART. 63 **IL PERSONALE**

I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico deliberato dalla Giunta Comunale.

Il Comune, nella determinazione della dotazione organica nonché nella gestione e nell'organizzazione del personale, è dotato di autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio di funzioni e servizi.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge e dagli accordi collettivi.

Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale, provvede a realizzare la formazione e l'aggiornamento professionale, organizzando direttamente iniziative in tal senso o promuovendo la partecipazione di propri dipendenti ad iniziative di Enti pubblici o privati.

Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi disciplina la dotazione organica del personale, l'organizzazione strutturale ed operativa degli uffici e dei servizi, le attribuzioni, le competenze, le modalità di funzionamento degli organi disciplinari, nonché le modalità per il conferimento di incarichi esterni.

La ripartizione del personale fra le diverse strutture dell'organizzazione viene stabilita con delibera di Giunta, in funzione delle attribuzioni e dei compiti alle stesse assegnate.

ART. 64 **FUNZIONI DI DIREZIONE**

L'attività della struttura deve dare attuazione al principio della separazione tra compiti di direzione politica e quelli di gestione amministrativa.

Gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione.

Esercita funzioni di direzione il soggetto cui sia demandata la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali e la responsabilità di risultato per l'esercizio delle attività dell'Ente.

La funzione sopra descritta è espletata dai funzionari di qualifica apicale responsabili di settore o da altro dipendente o incaricato dal Sindaco.

Nell'ambito dell'organizzazione sono definiti i seguenti livelli di dipendenza e di responsabilità:

1. Il Segretario Comunale, od il Direttore Generale, ove nominato, dipende funzionalmente dal Sindaco, sovrintendente allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di settore, che da lui dipendono funzionalmente e verso i quali esercita il potere disciplinare, ne coordina l'attività nel rispetto della loro autonomia operativa.
2. I Responsabili di Settore coordinano il personale dipendente addetto alle strutture alle quali sono rispettivamente preposti e sono responsabili degli obiettivi assegnati al settore.
3. I Responsabili di Servizio dipendono funzionalmente dai Responsabili di Settore ed esercitano le competenze ad essi attribuite.

ART. 65 **COMPITI DEI RESPONSABILI DI SETTORE E DI SERVIZIO**

Competono ai Responsabili di Settore tutte le attribuzioni previste dalla legge ed in particolare:

- a) la presidenza delle commissioni di concorso in alternativa al Segretario Comunale o al Direttore Generale, ove nominato;
- b) la presidenza delle gare per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti;

- c) la responsabilità delle procedure di cui alle lettere a) e b);
- d) i pareri sulle proposte di deliberazione unitamente al visto del Segretario Comunale e dell'Assessore di riferimento;
- e) la direzione degli uffici e dei servizi a loro assegnati e l'emanazione di disposizioni ed istruzioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;
- f) l'istruttoria delle procedure che si concludono con l'adozione di atti di gestione amministrativa che impegnano l'Amministrazione anche all'esterno;
- g) l'assunzione degli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- h) l'adozione di atti che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno che non siano espressamente riservati agli organi istituzionali dalla legge o dal presente Statuto;
- i) la rappresentanza del Comune in enti, aziende e società a partecipazione comunale qualora venga attribuita dal Sindaco;
- j) la stipula dei contratti ;
- k) gli atti di amministrazione e gestione del personale, ivi compresi i provvedimenti disciplinari;
- l) i provvedimenti di autorizzazione, concessione ed analoghi;
- m) le attestazioni, le certificazioni, le comunicazioni, le diffide, i verbali, le autenticazioni, le legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- n) sono altresì attribuiti agli stessi tutti gli altri atti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegate dal Sindaco.

Per singoli servizi le funzioni di cui ai punti g) ed h) possono essere attribuite a personale di categoria non inferiore alla C (ex 6^a qualifica) che assume, ai sensi del D.L.vo 77/1995 e sue integrazioni e modificazioni, la responsabilità del servizio stesso.

Ai provvedimenti dei responsabili di cui sopra è data adeguata pubblicità secondo le modalità definite nei Regolamenti comunali.

ART. 66

INCARICHI PER LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DI SETTORE O DI SERVIZIO, DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, DI DIRIGENTE ED ALTRE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO.

Il Comune, in caso di vacanza nei posti di responsabile di settore o di servizio o per ricoprire posti di alta specializzazione può procedere alla copertura mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, per un periodo non superiore a tre anni, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Possono essere, altresì, stipulati contratti – di durata non superiore a quella del mandato del Sindaco in carica, al di fuori della dotazione organica ed in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente, - per l'espletamento di funzioni dirigenziali o di alta specializzazione, nei limiti del 5% della dotazione organica.

Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi fissa le modalità per l'attribuzione dei suddetti incarichi, la durata e la retribuzione nonché tutte le restanti modalità di collaborazione ed assunzione a tempo determinato, di diritto pubblico o di diritto privato, previste dalla normativa vigente.

ART. 67
INCARICHI DIRIGENZIALI A PERSONALE INTERNO

Il Sindaco, a tempo determinato e secondo le modalità previste dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, può conferire con provvedimento motivato incarichi dirigenziali a personale interno secondo criteri di competenza professionale in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo.

ART. 68
DIRETTORE GENERALE

Il Sindaco, previa convenzione con altri Comuni che consentano il raggiungimento di una popolazione di 15.000 abitanti, può nominare un Direttore Generale che provveda alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Al Direttore Generale, secondo le direttive impartite dal Sindaco, compete l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi politici e la sovrintendenza alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

Spettano altresì allo stesso tutte le attribuzioni di cui al presente Capo riferite al Segretario Comunale e quelle previste dalle leggi.

Al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle loro funzioni, i Responsabili di Settore ed altri eventuali dirigenti, ad eccezione del Segretario Comunale.

Il Direttore Generale esercita il potere di avocazione degli atti o di sostituzione in caso di inadempienza o inefficienza dei responsabili di settore, ed in riferimento a questi ultimi, decide sugli eventuali conflitti di competenza, ne autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi.

In mancanza della convenzione di cui sopra, il Sindaco può conferire le funzioni di direttore generale al Segretario.

CAPO 2°

ART. 69 **IL SEGRETARIO**

Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, al presente atto ed ai regolamenti.

I rapporti fra Direttore Generale e Segretario Comunale, nonché la diversificazione dei ruoli, vengono determinati dal Sindaco nel provvedimento di nomina del Direttore Generale.

Competono in ogni caso al Segretario:

- la partecipazione alle riunioni del Consiglio e della Giunta con funzioni consultive oltreché referenti di assistenza e verbalizzazione;
- la rogazione dei contratti nei quali l'Ente è parte, ha interesse o è destinatario, l'autenticazione delle scritture private e degli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
- la funzione certificativa che dalla legge o dal presente Statuto non è attribuita ad altri soggetti.
- tutte le iniziative per assicurare la pubblicità, la visione degli atti e dei provvedimenti ai Consiglieri Comunali, ai cittadini, alle associazioni, nonché le informazioni a chi ne ha diritto a richiederle sull'attività del Comune ed il migliore utilizzo dei servizi nell'interesse del cittadino;
- ogni altra funzione attribuitagli dal presente atto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

ART. 70 **IL VICE SEGRETARIO**

Il regolamento di organizzazione prevede un vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.

Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

TITOLO 5°
L'AZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO 1°
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DI FUNZIONI E SERVIZI

ART. 71
PRINCIPI DI DECENTRAMENTO

Il Comune nell'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali deve tenere conto delle esigenze dei cittadini, in particolare delle persone anziane e dei portatori di handicap.

A tal fine il Comune è impegnato ad attuare il massimo decentramento compatibile con la dotazione immobiliare e di personale in armonia coi principi dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa.

ART. 72
FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE TRA ENTI PUBBLICI

Il Comune per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali attua idonee forme di associazione e di cooperazione con la Provincia, la Regione, altri comuni ed altri enti pubblici interessati.

Le forme di associazione e cooperazione fra gli enti locali a cui si riferisce il precedente comma sono: le convenzioni, i consorzi, gli accordi di programma, le associazioni e le unioni di comuni nonché ogni altra forma consentita dalla legge.

ART. 73
CONVENZIONI

Il Comune per l'espletamento di funzioni o per la gestione di complesse forme di cooperazione può stipulare con altri Comuni, con la Provincia ed altri enti pubblici ed anche con organizzazioni private apposite convenzioni nelle quali siano previsti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 74 **CONSORZI**

Per la gestione di uno o più servizi o funzioni pubbliche di carattere locale, qualora si ritenga che attraverso la costituzione di una particolare struttura gestionale si raggiungono maggiori risultati, sia in termini di efficienza che di economicità, può essere costituito un consorzio con altri comuni e con la Provincia.

La costituzione del consorzio avviene mediante approvazione, da parte del Consiglio Comunale, dello Statuto e di una apposita convenzione.

Al consorzio si applicano le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114 del D.Lgs 267/2000 e le norme del presente Statuto.

ART. 75 **ACCORDI DI PROGRAMMA**

Il Comune, in relazione alla sua competenza primaria o prevalente, quando siano coinvolte attribuzioni di diversi soggetti pubblici nella definizione e nell'attuazione di opere e di interventi o di programma di intervento e sia necessario coordinare l'azione per la loro completa realizzazione, promuove la conclusione di accordi di programma con i soggetti interessati, determinando tempi e modalità dell'azione amministrativa, nonché finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

Per le medesime finalità il Comune può chiedere che la Regione o la Provincia promuovano la conclusione di accordi di programma con le amministrazioni interessate, qualora nella definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento, vi sia una loro competenza primaria o prevalente.

ART. 76 **ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI E UNIONE DI COMUNI**

Al fine di adempiere alle funzioni che saranno attribuite in virtù del principio di sussidiarietà e per meglio organizzare la gestione di servizi, il Comune potrà formare Unioni, con uno o più Comuni confinanti, oppure costituire o aderire a forme associative finalizzate alla riorganizzazione sovracomunale di funzioni, di servizi e di strutture organizzative.

Le decisioni circa la realizzazione di forme di cooperazione dovranno essere assunte dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta.

Restano ferme le maggioranze richieste dalla legge per l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione.

CAPO 2°
FORME DI GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI

ART. 77
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 78
FORME DI GESTIONE

Il Comune per la gestione dei servizi, che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente o attraverso forme di associazione e cooperazione con altri Enti locali, può disporre con deliberazione del Consiglio Comunale:

- la partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata, qualora la stessa si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare;
- la realizzazione di apposite istituzioni per l'esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;
- la costituzione di aziende speciali;
- la concessione del servizio a terzi.

Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

I poteri che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, ad eccezione del referendum, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

ART. 79
SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA

Per i propri servizi pubblici nonché per gestire attività e realizzare opere di rilevante interesse anche sovracomunale il Comune, in concorso con altri soggetti pubblici o privati, può costituire o partecipare a società di capitali secondo le normative vigenti.

Lo Statuto della società stabilisce, tra l'altro, il numero degli amministratori spettanti al Comune.

ART. 80 **ISTITUZIONI**

Il Consiglio Comunale può prevedere che l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale sia gestita a mezzo di istituzione, organismo strumentale del Comune.

L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati da apposito regolamento.

Il Consiglio Comunale conferisce all'istituzione il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, esercita la vigilanza e verifica i risultati secondo le modalità previste dal regolamento.

ART. 81 **AZIENDE SPECIALI**

I servizi di rilevanza economica e imprenditoriale possono essere gestiti mediante aziende speciali, il cui ordinamento e funzionamento sono disciplinati dal proprio Statuto e dal regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio Comunale conferisce all'azienda speciale il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, esercita la vigilanza e verifica i risultati secondo le modalità previste dal regolamento.

ART. 82 **CONCESSIONE A TERZI**

Il Comune per i servizi complessi e rilevanti può affidare la concessione dei medesimi ad aziende pubbliche e private mediante lo strumento di apposita convenzione.

Fatte salve la capacità professionale, economica ed imprenditoriale il Comune ha la facoltà di procedere all'affidamento dando priorità alle forme associative locali previste e riconosciute all'art. 72 del presente Statuto.

ART. 83 **COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE**

La deliberazione del Consiglio Comunale che autorizza la partecipazione del Comune ad Enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società di capitale pubblico e privato, o la

costituzione di simili organismi da parte del Comune per lo svolgimento di servizi o funzioni di interesse dell'Amministrazione, deve esprimere le finalità che giustificano la decisione, nonché indicare le garanzie che la attività svolta si sviluppi conformemente a tali finalità e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

Le nomine dei rappresentanti del Comune sono effettuate dal Sindaco, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e dei regolamenti interni dei singoli organismi.

ART. 84 **VIGILANZA E CONTROLLI**

Il Comune esercita poteri di indirizzo e di controllo sugli Enti, associazioni, fondazioni, consorzi, aziende e società a partecipazione comunale anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, ove previsto dalla legge e dai regolamenti e statuti che ne disciplinano l'attività.

A tal fine, nel caso che il Comune abbia nominato propri rappresentanti negli organismi gestionali dei singoli Enti, questi devono presentare alla Giunta, a chiusura dei singoli esercizi finanziari, una relazione illustrativa della situazione economico finanziaria e degli obiettivi raggiunti da ciascuno di tali enti.

La Giunta, sulla base della relazione citata, riferisce al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dagli enti medesimi.

TITOLO 6°
L'ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 85
AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

I regolamenti, di cui all'art. 7 del D.Lgs. 267/2000:

- non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi espressi di deroga motivata da esigenze di pubblico interesse;
- sono abrogati per espressa pronuncia dell'organo competente o per incompatibilità tra nuove disposizioni e le precedenti o perché un nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Compete al Sindaco od ai suoi delegati adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

ART. 86
PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

L'iniziativa per l'adozione del regolamento da parte del Consiglio Comunale spetta a ciascun consigliere e alla Giunta.

I regolamenti entrano in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione.

Le modifiche ai regolamenti conseguenti ad innovazioni normative o statutarie devono essere adottate entro 120 giorni.

TITOLO 7°
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 87
AUTONOMIA FINANZIARIA

Il Comune ha autonomia finanziaria ed impositiva nel campo delle imposte, tasse e tariffe dei servizi nell'ambito delle forme e dei limiti stabiliti dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica, alla quale compete l'ordinamento finanziario e contabile del Comune.

ART. 88
DEMANIO E PATRIMONIO

Il Comune ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio in conformità alla legge.

Dei beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità.

ART. 89
BENI IMMOBILI DISPONIBILI

Fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto o destinazioni espressamente deliberate dagli organi competenti, i beni immobili disponibili devono essere dati in affitto con l'osservanza di adeguate forme di pubblicità e nel rispetto delle norme di legge vigenti.

Nelle destinazioni deliberate dagli organi competenti vanno adeguatamente motivati il ricorso alla trattativa privata senza adire a forme di pubblicità o la concessione di particolari agevolazioni, nel rispetto della norma regolamentare prevista dall'art. 12 della legge 241/90.

ART. 90
CONTRATTI

Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dallo specifico regolamento e dal D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

I contratti, redatti secondo i provvedimenti che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

ART. 91 **CONTABILITA' E BILANCIO**

Il Consiglio Comunale approva ogni anno, entro le scadenze di legge, il bilancio di previsione e gli altri provvedimenti previsti dalla legge.

Il rendiconto è presentato al Consiglio, entro le scadenze di legge, accompagnato da una relazione illustrativa della giunta sull'efficacia dell'azione condotta, sullo stato di attuazione dei programmi in rapporto ai risultati conseguiti e ai costi sostenuti nonché dalla relazione del Collegio dei Revisori in base a quanto stabilito dal comma 1, lettera d) dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000.

In sede di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto il Consiglio Comunale discute l'andamento economico dei servizi, ivi compresi quelli affidati in gestione per conto, nonché l'andamento economico dei consorzi e degli organismi ed istituzioni, in qualunque modo costituiti o dipendenti dal Comune od in rapporto di collaborazione con il medesimo.

Il Consiglio delibera il regolamento di contabilità che disciplina anche la gestione del patrimonio, le forme di controllo interno della gestione e la rilevanza dei risultati in termini di efficienza e di efficacia.

ART. 92 **CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO**

Il Segretario Comunale ed il Responsabile della Ragioneria sono tenuti a verificare trimestralmente la rispondenza della gestione agli scopi perseguiti dall'Amministrazione anche in riferimento al bilancio pluriennale, predisponendo apposita relazione con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi alla Giunta.

ART. 93 **CONTROLLO DI GESTIONE**

La Giunta sulla base della relazione di cui al precedente articolo dispone semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

Il regolamento di contabilità disciplina le modalità del controllo di gestione.

ART. 94
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

La revisione economico-finanziaria del Comune è affidata al Collegio dei revisori previsto dall'art. 234 del D.Lgs. 267/2000. Ai revisori spetta un compenso stabilito dal Consiglio Comunale.

ART. 95
TESORERIA

Il Comune ha un proprio servizio di tesoreria.

I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

TITOLO 8°
REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 96
MODALITA'

Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, purché siano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.

Vengono fatte salve le modifiche derivanti da obblighi di legge per le quali le deliberazioni devono essere assunte nei termini stabiliti.

Le deliberazioni di modifica dello Statuto dovranno essere assunte entro 120 giorni nel caso di nuove leggi che enuncino principi costituenti limite inderogabile per l'autonomia normativa comunale.

Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata se non decorsi 6 mesi dalla deliberazione di reiezione.

La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisce il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

COMUNE DI
PONTE DELL'OLIO
(Piacenza)

COMUNICATO
STATUTO

INDICE

Preambolo storico*Parte prima* – Elementi costitutivi

- Art. 1 – Principi fondamentali
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Stemma e gonfalone

Parte seconda – Ordinamento istituzionale**TITOLO I – ORGANI DEL COMUNE**

- Art. 4 – Organi elettivi
- Art. 5 – Pari opportunità

CAPO I – Il Consiglio

- Art. 6 – Ruolo e competenze
- Art. 7 – Convocazione
- Art. 8 – Funzionamento
- Art. 9 – Commissioni consiliari
- Art. 10 – Consiglieri
- Art. 11 – Consigliere anziano
- Art. 12 – Gruppi consiliari

CAPO II – Il Sindaco

- Art. 13 – Ruolo e competenze
- Art. 14 – Vice Sindaco e deleghe
- Art. 15 – Linee programmatiche di mandato

CAPO III – La Giunta

- Art. 16 – Ruolo e competenze
- Art. 17 – Assessori

CAPO IV – I regolamenti e le deliberazioni

- Art. 18 – Regolamenti comunali
- Art. 19 – Deliberazioni degli Organi collegiali
- Art. 20 – Albo pretorio

TITOLO II – ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI**CAPO I – Principi e criteri fondamentali di gestione**

- Art. 21 – Principi organizzativi

- Art. 22 – Regolamento dei Servizi e degli Uffici

CAPO II – L'apparato

- Art. 23 – Direzione di strutture
- Art. 24 – Personale

CAPO III – Il Segretario comunale

- Art. 25 – Ruolo e competenze

Parte terza – Attività ed Amministrazione**TITOLO I – SERVIZI LOCALI**

- Art. 26 – Servizi comunali
- Art. 27 – Collaborazione e cooperazione istituzionale

TITOLO II – Amministrazione**CAPO I – Controlli interni**

- Art. 28 – Controllo di gestione
- Art. 29 – Revisore dei conti

CAPO II – Procedimenti

- Art. 30 – Interventi nel procedimento amministrativo

CAPO III – Partecipazione

- Art. 31 – Istituti di partecipazione
- Art. 32 – Consigli di frazione
- Art. 33 – Istanze
- Art. 34 – Petizioni
- Art. 35 – Proposte
- Art. 36 – Referendum
- Art. 37 – Diritto di accesso e di informazione
- Art. 37 bis – Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali
- Art. 38 – Difensore civico

Parte quarta – Norme finali e transitorie

- Art. 39 – Entrata in vigore, pubblicazione e diffusione
- Art. 40 – Approvazione dei regolamenti
- Art. 41 – Linee programmatiche del mandato in corso

Preambolo storico

Ponte dell'Olio siede sul destro margine del torrente Nure in un pianetto coronato di vaghe colline e da mezzodì da più eccelsi colli, fra i quali pompeggia il Monte Santo che innalza sul suo vertice un colossale castello che fassi ammirare da lungi.

Negli andati tempi chiamavasi Ponte Albarola, forse per la comunicazione che fra questo borgo e la villa di Albarola lungi al n. migl 1 1/4, esisteva in grazia del ponte sulla Nure, caduto poscia in rovina.

Ponte dell'Olio è nome moderno, nato in causa del deposito che vi si faceva degli olii provenienti su somieri dalla Liguria, per quindi careggiarli sino a Piacenza.

La fondazione della parrocchia sale al 1200, e dall'Istoria ecclesiastica apparisce che nel 1270 vi fu riedificata la chiesa.

Sulle rovine dell'antico, nel 1829 fu costruito il nuovo ponte, (decretato con Sovrano chirografo del 3 marzo) ponte di otto archi, opera importantissima dell'ingegner Gio Battista Ferrari.

Il Comune comprende i comunelli e le parrocchie

che seguono: Cassano, Castione, Folignano, Monte Santo, Ponte dell'Olio, La Riva, Santa Maria del Rivo, Sarmata, Tollara, Torrano, Veggiola e Zaffignano.

Stendesi sul colle e sul monte e poca parte in piano, quel tanto cioè che giace tra la Nure e le strade di Folignano, Torrano e della Rizzola.

Lorenzo Molossi – vocabolario tipografico dei Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla Ponte dell'Olio, già detta Regina di Val Nure, che arrise a guelfa stella ed effettivamente dextro sidere nata, nella regione feconda di biade e opima di vigneti, che già fece parte, coi castelli di Riva e di Monte Santo, dei domini degli Anguissola, i quali erano signori di quasi tutta la bassa vallata del Nure, e che poscia nel 1567, con Carmiano e Spettine fu ceduta ad Ottavio Farnese, più che a concessioni e privilegi speciali di principi, feudatari e governanti, ella deve a se stessa, cioè alla operosità dei suoi abitatori, la condizione raggiunta nell'edilizia e nei commerci.

Da qui il motto che altamente le si addice e la onora come sintesi e guida della sua buona fortuna nei tempi: DILEXI OPERAM.

(segue allegato fotografato)

PARTE PRIMA

ELEMENTI COSTITUTIVI

Articolo 1

Principi fondamentali

1. Il Comune, Ente autonomo, rappresenta gli interessi generali della comunità locale secondo i principi della Costituzione, delle leggi dello Stato e della Regione Emilia-Romagna nonché del presente Statuto.

Articolo 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo, il progresso sociale ed economico tramite la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati del territorio e favorisce la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla gestione della cosa pubblica.

2. Il Comune sviluppa la propria attività in collaborazione con i Comuni limitrofi, la Provincia di Piacenza, la Regione Emilia-Romagna e gli altri Enti sovracomunali, nel rispetto delle diverse sfere di autonomia.

3. L'organizzazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle linee programmatiche di mandato.

4. L'attività comunale si concreta in base a tale scelta iniziale suffragata dal consenso popolare, esercitato tramite il voto.

Articolo 3

Stemma e gonfalone

1. Lo stemma del Comune è il seguente: "Ponte d'oro, sormontato da stella d'argento in campo azzurro, con motto 'DILEXI OPERAM'".

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma comunale.

3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma comunale per fini non istituzionali soltanto quando sussista un interesse collettivo.

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

TITOLO I ORGANI DEL COMUNE

Articolo 4 Organi elettivi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.

Articolo 5 Pari opportunità

1. Nella Giunta devono essere rappresentati entrambi i sessi.

2. Nelle Commissioni consiliari e negli altri organismi derivati devono, di norma, essere rappresentati entrambi i sessi; l'eventuale impossibilità dev'essere adeguatamente motivata al momento della nomina.

Capo I Il Consiglio

rticolo 6 Ruolo e competenze

1. Il Consiglio comunale, eletto nella composizione e per la durata previste dalle leggi vigenti, comprende il Sindaco ed i Consiglieri; è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Impronta l'azione complessiva ai principi di partecipazione, trasparenza, solidarietà e legalità.
3. Privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione nell'esercizio concreto della propria attività.
4. Svolge le attribuzioni previste dalla legge, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dai conseguenti regolamenti.
5. Individua gli obiettivi da raggiungere e la destinazione delle risorse atte alla loro realizzazione.
6. Delibera, nei termini di legge, il bilancio di previsione per l'anno successivo accompagnato da una relazione che consenta la lettura del bilancio stesso per programmi, servizi ed interventi, secondo i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico-finanziario.
7. Approva gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Articolo 7 *Convocazione*

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.
2. La convocazione dei Consiglieri è fatta dal Sindaco in forma scritta, con l'elenco degli argomenti da trattare, almeno cinque giorni liberi prima della data stabilita.
3. In caso di urgenza, il Sindaco può riunire il Consiglio con ventiquattr'ore di preavviso, dando idonea comunicazione contenente gli argomenti da discutere.
4. In quest'ultimo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei presenti.
5. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando un quinto dei Consiglieri lo richieda, ponendo all'ordine del giorno le relative proposte.
6. Al Consiglio comunale devono essere invitati e possono partecipare, con diritto di parola senza diritto di voto, gli Assessori esterni componenti la Giunta.

Articolo 8 *Funzionamento*

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, il Regolamento per il proprio funzionamento.
2. Il Regolamento disciplina in particolare:
 - a) il funzionamento del Consiglio e delle sue Commissioni (temporanee, speciali, d'indagine);
 - b) la pubblicità dell'attività consiliare e delle Commissioni;
 - c) i procedimenti relativi alle nomine ed alle designazioni di competenza consiliare;
 - d) l'esercizio delle funzioni consiliari di indirizzo e di controllo;
 - e) i rapporti con l'Organo regionale di controllo;
 - f) i procedimenti relativi ai rapporti tra il Consiglio e le istituzioni esterne al Comune.

3. Il Regolamento consiliare si attiene ai seguenti criteri e principi:

a) disciplinare in modo distinto i diritti ed i doveri dei singoli Consiglieri, dei Gruppi consiliari, del Sindaco e della Giunta comunale, dei soggetti legittimati a rappresentare in Consiglio i titolari dei diritti di partecipazione;

b) assicurare la periodica verifica dell'attuazione delle linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio;

c) garantire l'esercizio del diritto dei Gruppi consiliari di minoranza di portare le proprie proposte alla votazione del Consiglio;

d) dare concreta attuazione, per tutti i Consiglieri, al diritto di accesso alle informazioni.

Articolo 9

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può istituire nel suo seno Commissioni temporanee o speciali, con fini di studio ovvero di istruttoria degli argomenti dedotti all'esame consiliare e per l'approfondimento di argomenti specifici; dette Commissioni sono composte con criterio proporzionale.

2. Le Commissioni possono consultare gli organismi associativi ed i rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

3. Alle riunioni delle Commissioni possono essere invitati ovvero possono chiedere di intervenire il Sindaco e gli Assessori.

4. Il Segretario comunale ed i Responsabili dei Servizi, su richiesta del Sindaco o suo delegato, hanno l'obbligo d'intervenire nelle Commissioni consiliari.

5. Il Regolamento consiliare fissa le modalità di funzionamento, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni.

6. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può istituire nel proprio seno Commissioni di indagine sull'attività

amministrativa, costituite di due membri oltre al Presidente e dotate di poteri d'inchiesta, il cui funzionamento è rimesso al Regolamento.

7. La presidenza delle Commissioni aventi funzione di controllo e garanzia nonché delle Commissioni d'indagine è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai Gruppi di opposizione.

Articolo 10 Consiglieri

1. Lo *status* giuridico dei Consiglieri è regolato dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità, alla quale costantemente rispondono.

2. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione di competenza consiliare.

3. I Consiglieri partecipano all'attività istruttoria attraverso le Commissioni, temporanee o speciali, e svolgono attività d'inchiesta nelle Commissioni d'indagine.

4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere, nei modi e nelle forme previsti dal Regolamento, dagli uffici del Comune e dagli enti, aziende, istituzioni, società che gestiscono servizi pubblici locali, notizie, informazioni e copie di atti e documenti utili all'espletamento del loro mandato, senza che possa essere opposto ad essi il segreto d'ufficio.

5. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente indicati dalla legge.

6. Hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni, che trovano la loro disciplina nel Regolamento consiliare.

7. Il Sindaco o gli Assessori da lui delegati rispondono comunque entro trenta giorni alle interrogazioni ed alle altre istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri.

8. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate, in forma scritta, al protocollo del Comune; non necessitano di presa d'atto e sono irrevocabili dalla loro presentazione; entro i successivi dieci giorni il Consiglio provvede alla surrogazione.

9. Il Consigliere supplente esercita le stesse funzioni del Consigliere temporaneamente sostituito.

10. Incorre nella decadenza il Consigliere che ingiustificatamente diserta consecutivamente tre sedute; le assenze sono contestate per iscritto dal Sindaco, il quale assegna un termine non inferiore a dieci giorni per l'eventuale presentazione di deduzioni ovvero giustificazioni; successivamente la questione viene decisa dal Consiglio, che dichiara, se non ritiene fondate le motivazioni addotte, la decadenza del Consigliere assenteista e lo surroga seduta stante.

Articolo 11 *Consigliere anziano*

1. E' anziano il Consigliere che ha riportato la cifra individuale più elevata ai sensi di legge, eccettuati il Sindaco ed i candidati alla carica di Sindaco non eletti.

2. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere la seduta consiliare in assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, la presidenza è assunta dal Consigliere presente e consenziente che, secondo il criterio di cui al precedente comma 1, risulta in sequenza il più anziano.

Articolo 12 *Gruppi consiliari*

1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento consiliare e ne danno comunicazione al Segretario comunale, unitamente all'indicazione del Capogruppo.

2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi Capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

Capo II Il Sindaco

Articolo 13 *Ruolo e competenze*

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge, la quale disciplina altresì i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione; sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore generale, se nominato, ed ai Responsabili dei Servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti ed attende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune; egli ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori.

6. In particolare:

a) dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

- b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- c) convoca i comizi per i referendum;
- d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti come previsto dalla legge;
- e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- f) conferisce e revoca al Segretario comunale, previa deliberazione della Giunta, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore stesso;
- g) nomina i Responsabili dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

7. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza,

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso enti, aziende, istituzioni e società di capitale di pertinenza del Comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale;
- b) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario comunale, o del Direttore generale, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività comunale;
- c) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Articolo 14 *Vice Sindaco e deleghe*

1. Il Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza od impedimento.

2. Il conferimento della delega generale nonché delle altre deleghe rilasciate agli Assessori, deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Articolo 15

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed i progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal Regolamento consiliare.
3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in apposita seduta, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, in concomitanza con l'esame del conto consuntivo e dunque entro il 30 giugno di ogni anno; è facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta il documento di rendicontazione circa l'attuazione delle linee programmatiche.

Capo III La Giunta

Articolo 16

Ruolo e competenze

1. La Giunta comunale è costituita dal Sindaco e da sei Assessori, uno dei quali designato come Vice Sindaco.

2. Gli Assessori sono scelti e nominati dal Sindaco anche al di fuori del Consiglio, fra cittadini eleggibili alla carica di Consigliere.
3. Della nomina della Giunta nonché delle successive modificazioni il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
4. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali in sedute non pubbliche e riferisce annualmente al Consiglio entro il mese di giugno sulla propria attività e, in tale occasione, il Consiglio verifica lo stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato.
5. La Giunta esercita le funzioni amministrative che non siano riservate dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, assegnate dalla legge o dallo Statuto, al Sindaco, al Segretario od ai Responsabili dei Servizi.
6. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative, autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto per conto dell'Amministrazione Comunale.
7. La Giunta, convocata e presieduta dal Sindaco, delibera a maggioranza di voti favorevoli sui contrari, sempre che sia presente almeno la metà dei componenti; le modalità di funzionamento sono comunque stabilite dalla stessa Giunta.

Articolo 17 *Assessori*

1. Per la nomina ad Assessore e per la nomina di Assessori a rappresentanti del Comune, si applicano le ineleggibilità e le incompatibilità previste dalla legge.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio comunale.

3. In caso di assenza del Vice Sindaco spetta a ciascun Assessore, secondo l'ordine di età, di sostituire il Sindaco in tutte le sue funzioni; peraltro, se l'Assessore non sia Consigliere, la convocazione del Consiglio spetta al Consigliere anziano.

Capo IV I regolamenti e le deliberazioni

Articolo 18 Regolamenti comunali

1. Il Comune adotta regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto ed in tutte le altre materia di competenza comunale; sono adottati, con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, distinti regolamenti per

a) l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale;

b) l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti di partecipazione.

2. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto delle leggi statali e regionali, nonché delle disposizioni statutarie, tenendo conto delle competenze degli Enti sovracomunali negli ambiti concorrenti.

3. Una volta conseguita l'efficacia *ex lege*, i regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità; essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Articolo 19

Deliberazioni degli Organi collegiali

1. Le adunanze degli Organi collegiali si svolgono nella sede comunale o, eccezionalmente, per determinazione del Sindaco e previa adeguata informazione, in altro luogo idoneo che consenta comunque la partecipazione dei cittadini.
2. Gli Organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando comportino giudizi sulle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dai rispettivi regolamenti.
5. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente.
6. I verbali delle sedute nonché le deliberazioni da essi estratte sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 20

Albo pretorio

1. La Giunta individua nel Palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il Segretario comunale o suo delegato è responsabile della pubblicazione degli atti, cura l'affissione degli atti di cui al comma 1 av-

valendosi del messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I Principi e criteri fondamentali di gestione

Articolo 21 Principi organizzativi

1. L'organizzazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle linee programmatiche di mandato.
2. L'organizzazione del lavoro si informa ai principi di flessibilità delle strutture e di mobilità del personale, nonché della valorizzazione delle singole professionalità e della collegialità delle decisioni.
3. I Servizi e gli Uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e nel rispetto dei criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
4. Le strutture organizzative, sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguano costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni di economicità.

Articolo 22 Regolamento dei Servizi e degli Uffici

1. La Giunta, attraverso uno o più Regolamenti di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento dei Servizi e degli Uffici e, in particolare, disciplina le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci

tra Servizi e tra questi, il Direttore generale, se nominato, e gli organi elettivi .

2. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi elettivi è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo (intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento) mentre al Direttore generale (se nominato) ed ai Responsabili dei Servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità, fatta salva la possibilità di cui all'art. 53 – comma 23 – della legge 23/12/2000, n. 388.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, nelle strutture progressivamente più ampie, denominate Servizi, cui si possono aggiungere strutture trasversali o di *staff* intersettoriali.

Capo II L'apparato

Articolo 23 Direzione di strutture

1. In corrispondenza della categoria d'appartenenza connessa alla responsabilità di una struttura, esercita funzioni di direzione colui a cui sia stata demandata la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali nonché la responsabilità di risultato per l'esercizio di attività del Comune.

2. Per ogni servizio, attività, progetto e programma va individuato il soggetto responsabile del perseguimento del risultato; questi ha la conduzione dell'attività e dispone di poteri di controllo, iniziativa, impulso, indirizzo e verifica in ordine a tutte le questioni afferenti alla struttura.

3. La responsabilità di ciascun Servizio è affidata dal Sindaco ad un dipendente a tempo indeterminato o, eventualmente, assunto o incaricato con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato, nei limiti e nei modi dettati dalla legge o ad un componente dell'Organo esecutivo ai sensi dell'art. 53 – comma 23 – della legge 23/12/2000, n. 388.

Articolo 24 *Personale*

1. La Giunta disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione dei Servizi e degli Uffici sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo (attribuita al Consiglio, al Sindaco ed alla Giunta) e funzione gestionale (attribuita ai Responsabili dei Servizi nonché, se nominato, al Direttore Generale), fatto salvo quanto stabilito dall'art. 53 – comma 23 – della legge 23/12/2000, n. 388.

2. Il Comune applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Capo III **Il Segretario comunale**

Articolo 25 *Ruolo e competenze*

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, svolge compiti di collaborazione ed assolve a funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in supporto agli organi istituzionali circa la conformità dell'attività amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

2. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta; esprime, se richiesto, il suo parere circa la conformità alle fonti di cui al precedente comma 1, di proposte, procedure e questioni generali.
3. Assicura, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, la redazione dei verbali delle adunanze cui partecipa.
4. Esercita, inoltre, le altre funzioni stabilite dalla legge e dai regolamenti o conferitegli dal Sindaco, ed in particolare:
 - a) roga i contratti nell'interesse del Comune;
 - b) vigila sull'applicazione, da parte degli uffici, delle norme sul procedimento amministrativo;
 - c) svolge il ruolo di garante per l'esercizio del diritto di accesso agli atti ed alle informazioni spettante ai Consiglieri ed ai cittadini;
 - d) sorveglia l'attività preordinata alla pubblicazione ed alla pubblicità degli atti e provvede al loro inoltro, quando prescritto, agli organi di controllo, certificando a riguardo;
 - e) sovrintende, allorchè non sia stato nominato il Direttore Generale, allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Servizio e ne coordina l'attività.
5. Quando sia stato nominato il Direttore Generale, i reciproci rapporti trovano disciplina, nel rispetto dello specifico autonomo ruolo del Segretario comunale, nel provvedimento sindacale di nomina del Direttore Generale.
6. Se non sia stato nominato il Direttore Generale, il Sindaco può conferire al Segretario comunale le relative funzioni, indicandole nel relativo provvedimento.

PARTE TERZA

ATTIVITA' ED AMMINISTRAZIONE

TITOLO I

SERVIZI LOCALI

Articolo 26

Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione dei beni e di servizi rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.
2. Spetta al Consiglio individuare nuovi servizi pubblici, da attivare nel tempo in relazione a necessità che si presentino nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio le modifiche delle forme di gestione dei servizi in atto.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge; il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici in una delle forme previste dalla legge ed in modo da assicurare la massima funzionalità al minor costo.
4. I servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti in ambito comunale vanno coordinati con gli interventi sociali e sanitari organizzati a livello sovracomunale a favore dei portatori di *handicap*.

Articolo 27

Collaborazione e cooperazione istituzionale

1. Il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
2. Le forme collaborative si attuano con gli strumenti e nei modi previsti dalle leggi dello Stato e della Regione.

3. L'ambito sovracomunale può essere variamente individuato tenendo conto della migliore definizione territoriale ed organizzativa in relazione ai vari servizi.

4. Il Comune tende al superamento di una destinazione limitata al proprio ambito territoriale, mettendo a disposizione di un bacino d'utenza più ampio l'utilizzo del personale e delle risorse finanziarie e patrimoniali.

TITOLO II AMMINISTRAZIONE

Capo I Controlli interni

Articolo 28 *Controllo di gestione*

1. Il Comune si struttura con un sistema di controllo interno atto a misurare, sulla base del bilancio di previsione, del conto consuntivo e di altri documenti contabili, l'idoneità dei mezzi finanziari messi a disposizione, gli scostamenti e le relative motivazioni nonché l'economicità dei singoli servizi.

2. I risultati saranno presentati alla Giunta nei termini previsti dal Regolamento di contabilità a cura dei Responsabili dei Servizi e consentiranno di individuare le azioni correttive da intraprendere al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Articolo 29 *Revisore dei conti*

1. Il Revisore dei conti, nell'espletamento delle funzioni attribuitegli dalla legge, può avvalersi del controllo interno di gestione e riferisce al Consiglio sull'attività svolta, fornendo altresì indicazioni atte a migliorare il funzionamento ed il miglior utilizzo delle risorse.

2. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'amministrazione e delle sue istituzioni, il Revisore ha diritto di accesso ad atti e documenti ed ai relativi uffici.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale e, se richiesto, con la Giunta, fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza, di efficacia e di economicità dell'opera e dell'azione amministrativa.

4. Gli aspetti organizzativi e funzionali del Revisore dei conti sono disciplinati dal Regolamento di contabilità.

Capo II Procedimenti

Articolo 30 *Interventi nel procedimento amministrativo*

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai relativi regolamenti.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire sia ad opera dei soggetti singoli che di enti o associazioni rappresentativi di interessi diffusi.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.

4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o qualora il numero dei destinatari o l'indeterminatezza degli stessi la rendano

particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, ricorrendo alla pubblicazione all'albo pretorio o ad altri mezzi e garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro venti giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza o la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno, altresì, diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento, eccettuati soltanto quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.

11. Il Consiglio e la Giunta, secondo la propria competenza, possono concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Capo III Partecipazione

Articolo 31 Istituti di partecipazione

1. Il Comune promuove la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alla propria attività, al fine di assicurarne, mediante la trasparenza (ossia la conoscibilità e l'effettiva conoscenza) l'imparzialità ed il buon andamento.

2. Il Comune valorizza le autonome forme associative di cooperazione, di solidarietà sociale e di volontariato con forme di incentivazione, di accesso alle proprie strutture nonché adottando opportune forme di consultazione in occasione di specifici provvedimenti; i relativi criteri generali vengono stabiliti nel Regolamento sulla partecipazione, dando priorità alle finalità, al grado di rappresentatività ed al numero di associati.

3. La Giunta registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente comma 2, le associazioni che operano sul territorio.

4. Il Comune può, inoltre, promuovere la costituzione di appositi organismi, denominati solitamente Consulte, rappresentativi di settori o di categorie o di ambiti territoriali, al fine di acquisirne il parere ovvero informare nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio.

Articolo 32 Consigli di frazione

1. Il Consiglio comunale può istituire i Consigli di frazione, con compiti consultivi sui programmi del Comune e sulle esigenze specifiche di zone del territorio comunale.

2. La struttura dei Consigli di frazione, la loro composizione, i loro compiti e le modalità di elezione trovano disciplina in apposito Regolamento.

Articolo 33 *Istanze*

1. Ogni cittadino, individualmente od associato ad altri, può rivolgere istanza al Comune su un singolo problema attinente all'interesse collettivo locale.
2. Il Sindaco o il Responsabile del Servizio interessato ne curerà l'esame e la relativa risposta entro trenta giorni dal ricevimento.

Articolo 34 *Petizioni*

1. Almeno venti cittadini elettori, residenti o dimoranti nel territorio del Comune, possono rivolgersi, in forma collettiva, agli Organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il Sindaco è tenuto a porre la questione oggetto della petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio o della Giunta, salvi i tempi di istruttoria tecnico-amministrativa, seguendo la stessa prassi per la formulazione delle deliberazioni ordinarie.

Articolo 35 *Proposte*

1. Un ottavo del corpo elettorale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi, che il Sindaco trasmette per il parere ai Responsabili dei Servizi interessati.
2. Nella fase istruttoria devono essere sentiti, entro trenta giorni dalla presentazione della proposta, i primi cinque firmatari tra coloro che hanno preso l'iniziativa.

Articolo 36 *Referendum*

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, su materie già oggetto di consultazione referendaria, sul personale, sui regolamenti per il funzionamento degli organi collegiali, sulla designazione e nomina di rappresentanti comunali in seno ad altri Enti, su pareri che debbono essere forniti dal Comune entro termini che non consentono le consultazioni referendarie, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.
3. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale col voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati;
 - b) qualora sia richiesto da un quarto del corpo elettorale, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il Regolamento per la partecipazione disciplina i criteri di ammissibilità, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
5. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori ad un terzo degli elettori aventi diritto, altrimenti è dichiarato respinto.
6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito del referendum, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

Articolo 37 *Diritto di accesso e di informazione*

1. A tutti i cittadini è garantito il diritto di accesso agli atti del Comune, che si esercita mediante esame ed eventuale estrazione di copie dei documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento.

2. L'esame dei documenti è gratuito; il rilascio di copie è subordinato soltanto al rimborso delle spese di riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
3. Gli atti esclusi dal diritto di accesso sono solamente quelli previsti dalle leggi e dallo specifico Regolamento.
4. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso, nonché le modalità di esercizio del diritto, sono disciplinati da apposito Regolamento.
5. Il predetto Regolamento detta, altresì, norme atte a favorire la più ampia informazione ai cittadini in merito all'attività dell'Ente e degli altri soggetti da esso dipendenti.

Articolo 37bis

Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali

1. Gli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge n. 212 del 27.07.2000, in tema di "disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".
2. Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 1 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

Articolo 38

Difensore civico

1. Il Comune istituisce il Difensore civico; la relativa disciplina è di competenza del Consiglio comunale.
2. Il Comune ricerca forme di collaborazione con altri Enti per l'istituzione o l'utilizzo in forme associate del Difensore civico.

3. Fino al raggiungimento degli accordi di cui al precedente comma 2, il Comune si avvale, se consentito dalla Regione Emilia-Romagna, del Difensore civico regionale.

PARTE QUARTA

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 39

Entrata in vigore, pubblicazione e diffusione

1. Dopo l'espletamento del controllo di legittimità, il presente Statuto è affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.
3. Allo Statuto comunale è data la più ampia diffusione tra la popolazione.

Articolo 40

Approvazione dei regolamenti

1. Il Consiglio approva, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto, i regolamenti ivi previsti.
2. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme già adottate dal Comune, che risultino con esso compatibili.

Articolo 41

Linee programmatiche del mandato in corso

1. In sede di prima attuazione, le linee programmatiche soggette a verifica annuale corrispondono al documento programmatico presentato al Consiglio comunale nella seduta d'insediamento.
-
-

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.